COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (3092);

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (607);

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 44. (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1299) 571

PRESIDENTE . . 571, 574, 577, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605

BERRY, *Relatore* . . 572, 574, 580, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 601, 602, 604, 605

RAUCCI 574, 599, 600

TURNATURI 577, 587, 588, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 604

TRABUCCHI, *Ministro per le Finanze* 574, 588, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604

NANNUZZI . 589, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 600, 602, 603, 604

ZUGNO 597, 603, 604

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. 595, 601, 604, 605

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*)

Comunicazioni del Presidente.

Comunico che i deputati Zugno Fausto, Turnaturi, Zurlini e Raucci, sostituiranno, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, rispettivamente, i deputati Moro, Foderaro, Corona Achille e Li Causi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » e delle proposte di legge ad esso abbinate.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, alla discussione del presente disegno di legge è abbinata anche la discussione delle proposte di legge nn. 607, 656 e 1299 riguardanti il

personale del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Il Presidente della Commissione Bilancio ha comunicato il parere emesso in relazione al testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

« La Commissione ha constatato che il maggiore onere implicato dal provvedimento a carico dell'esercizio in corso e dell'esercizio 1962-63 risulta sostanzialmente immutato, mentre un ulteriore maggiore onere verrà a gravare solo sugli esercizi ulteriormente successivi per un ammontare annuo globale di lire 11.248 milioni.

La Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul nuovo testo esaminato, nella convinzione che il nuovo provvedimento di legge contribuirà efficacemente al rafforzamento e al rammodernamento degli uffici finanziari, ma ritenendo che a tal fine risulti quanto mai necessario introdurre anche altre innovazioni legislative che snelliscano le procedure e aumentino la dotazione di mezzi meccanici a disposizione degli altri.

La Commissione esprime invece il proprio dissenso nei confronti dell'articolo 28-*ter* sia per la rivendicazione di analoghi beneficî che ne seguirebbe da parte di tutte le altre categorie del personale finanziario, sia per la esosità della imposizione di conseguenza disposta con i successivi articoli 28-*quater* e 28-*quinquies*, che verrebbero ad aggravare in modo non giustificato e non produttivo il già complesso e pesante sistema della vigente contribuzione indiretta ».

Prego l'onorevole Berry, Relatore, di voler riferire sui lavori del Comitato ristretto.

BERRY, *Relatore*. Ritengo opportuno introdurre la discussione con una relazione di carattere generale, che tenda ad illustrare la notevole portata del provvedimento che credo sia uno dei più importanti finora sottoposti all'esame della nostra Commissione.

Se uno dei problemi più importanti dell'azione del Governo consiste nel reperire le risorse necessarie per sostenere la spesa pubblica, provvedere agli interventi diretti alla politica di sviluppo e a tutti gli altri obiettivi propri di una attività politica modernamente intesa, è facile arguire che una migliore strutturazione del Ministero delle finanze, un ridimensionamento del personale sulla base delle effettive esigenze di ufficio, un riordinamento dei servizi, uno snellimento delle procedure, è veramente fondamentale.

D'altra parte è anche noto a tutti che dal 1947-48 a questa parte le entrate pubbliche sono più che decuplicate: dai 342 miliardi che vennero riscossi nell'esercizio finanziario 1947-48, si è giunti ai 3.800 miliardi attuali, salvo accertamenti. Quindi anche la dilatazione delle riscossioni finanziarie si è più che decuplicata. Ma questi dati quantitativi di per sé non sarebbero sufficienti ad illustrare l'importanza del fenomeno relativo al prelievo tributario che viene effettuato dallo Stato e dagli altri Enti pubblici nei confronti del contribuente italiano: è da tener presente che forse più che sui dati quantitativi, l'accento va posto sulla qualità del lavoro. In effetti è noto a tutti che i processi di lavorazione hanno subìto in questi ultimi tempi una evoluzione veramente notevole, e di conseguenza, la determinazione del reddito, nonché dei costi e dei ricavi, è diventata sempre più complessa, richiedendo particolare specializzazione nel personale che a questo accertamento è attualmente adibito.

Comunque, mentre abbiamo una notevole dilatazione dell'attività sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo dei servizi di istituto dell'Amministrazione finanziaria, abbiamo una notevole contrazione negli organici, e mi permetterò in proposito di sottoporre alla cortese attenzione degli onorevoli colleghi alcuni dati atti a suffragare questa mia affermazione.

Noi ci troviamo di fronte a questa strana situazione: constatavamo che il lavoro è decuplicato come quantità, mentre diventa sempre più difficile sul piano qualitativo. Per contro, gli organici dell'amministrazione centrale e periferica della finanza sono fermi a quelli previsti nel 1947-48. Ma vi è di più: a seguito della legge n. 262 del 1948 è stata vietata l'assunzione di personale avventizio presso le amministrazioni statali.

Ciò ha determinato una situazione ben strana, per quanto si riferisce al Ministero delle finanze. Questo infatti, alla data del 1° gennaio 1948, disponeva nel complesso di 19.343 unità lavorative assunte con la qualifica di personale avventizio. Nel corso degli undici anni da allora trascorsi, il personale si è ridotto di circa diecimila unità, disponendo allo stato attuale, l'Amministrazione finanziaria, di soltanto 9.880 unità di personale avventizio. Ciò ha imposto al Ministero delle finanze la necessità di riesaminare i propri organici e quindi di proporre al Parlamento un loro ampliamento.

Debbo dire, anticipando quello che sarà il mio giudizio finale, che le proposte formulate dal Governo, attraverso le disposizioni del disegno di legge originario, non sono assolutamente adeguate a quelle che sono le effettive esigenze, tanto nell'interesse della stessa Amministrazione finanziaria, quanto in quello del contribuente italiano.

Occorre tener presente che il ridimensionamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria era stato lungamente auspicato dal compianto Ministro Vanoni, allorché egli varò la riforma che va sotto il suo nome. Fu proprio in quella circostanza, anzi, che il Ministro Vanoni, tenendo conto che era necessario passare da un rapporto di contesa continua con il contribuente ad un rapporto di fiducia, prospettò la opportunità di procedere a questa riorganizzazione dei servizi e all'ampliamento delle piante organiche. Purtroppo, dal 1951 ad oggi non si è ancora riusciti ad ottenere una dilatazione delle piante organiche, così come l'interesse dell'Amministrazione e del contribuente richiede.

A conforto delle mie affermazioni, esporrò dei dati. Per quanto riguarda quelli relativi allo sviluppo dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, dirò che le dichiarazioni uniche di reddito presentate da persone fisiche e da ditte collettive sono state nel 1961, 4.054.151. In questo stesso anno, l'ammontare dei redditi denunciati ai fini della ricchezza mobile è di 809 miliardi; quello dei redditi denunciati agli effetti della imposta complementare è di 1.875 miliardi. Tenendo conto che il personale adibito agli uffici della imposizione diretta è talmente insufficiente da poter esaminare soltanto una piccola parte delle denunce presentate, ci si può già rendere conto di un primo aspetto estremamente negativo della organizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Citerò comunque dei dati più aggiornati, riferendoli a delle città campione. A Milano, che è la capitale economica d'Italia, sono state nel 1961 presentate 340.579 denunce uniche di reddito, con un incremento rispetto all'anno precedente di 1.657 denunce. L'ammontare dei redditi denunciati ascende a 294 miliardi a 330 milioni. A queste cifre vanno contrapposte quelle relative al personale addetto alla revisione cui provvedono 450 impiegati soltanto! In conseguenza di ciò a Milano non vengono esaminate le denunce che rechino un reddito inferiore ai cinque milioni. Per quanto riguarda Roma, sempre nelle scorso anno sono state presentate 292.990 denunce, per un reddito denunciato di 209 miliardi: gli impiegati addetti ai relativi servizi sono 634; Torino ha avuto 197.597 denunce e un reddito denunciato di 137 miliardi: gli impiegati addetti ai servizi sono 354. La stessa situazione, press'a poco, si ha per Napoli e per altre città. Napoli, anzi, in particolare presenta un dato caratteristico, che meglio serve a dare la impressione della inadeguatezza della attrezzatura del Ministero delle finanze, sotto il profilo del personale o delle attrezzature meccaniche: nel 1961 si sono avute 132.905 denunce; i funzionari addetti ad esaminare le sole denunce delle società tassabili in base al bilancio (il cui gettito imponibile è di 11 miliardi e mezzo annui) sono dodici. Tenendo conto di eventuali malattie o ferie, si può affermare che un impiegato controlla... un miliardo! Occorrerebbe perciò un periodo di cinquanta anni per fare il controllo di tutte le denuncie.

Una situazione non meno grave e preoccupante si ha nel campo della imposizione indiretta. Per quanto riguarda le partite iscritte a campione, per le quali, cioè, l'ammontare del debito è ormai certo ed esigibile, la rimanenza al 30 giugno 1959 era di un milione 124.723 pratiche, per un importo di 174 miliardi di lire.

La rimanenza al 30 giugno 1960 per quanto riguarda l'ammontare è diventata di 213 miliardi. Sulla base del parametro di queste rimanenze si può prevedere agevolmente, anche se con ovvia e naturale approssimazione, che al 30 giugno 1962 noi avremmo dei residui attivi per lo Stato, non riscossi e non riscutibili, di 280 miliardi, soltanto nel settore dell'imposizione indiretta.

Un altro dato indicativo della inadeguatezza finanziaria può essere dato dalla indagine campione. A Milano abbiamo avuto un incremento di entrate, dal 1947 al 1960-61 che va dai 30 ai 360 miliardi. Però il complesso delle pratiche che sono iscritte a campione lascia facilmente intendere che se il personale e l'attrezzatura degli uffici fossero adeguati ai propri compiti vi sarebbe stata la possibilità di raddoppiare e triplicare il gettito di queste tasse. Questa situazione è originata non soltanto dalla carenza di impiegati ma anche dalla mancanza di una efficace utilizzazione dei mezzi strumentali. Solo a Milano sappiamo che allo stato attuale soltanto sette uffici del Registro su ventitre sono stati adeguatamente attrezzati e le macchine si trovano abbandonate come posso documentare con la fotografia che esibisco alla Commissione: ammucchiate e polverose. È da notare che si tratta di un complesso di

macchine elettro-contabili che sono costate all'Erario circa un miliardo di lire; esse non vengono utilizzate, onorevoli colleghi!

E mi sia consentito inserire un altro dato che potrebbe essere umoristico se non fosse un indice della carenza della struttura statale. Sapete perché questo macchinario non viene utilizzato anche dove potrebbe essere possibile? Perché le schede che debbono essere perforate sono ...leggermente più larghe di quella che non sia la capienza dello schedario; e quando è stato chiesto al Provveditorato dello Stato di adeguare queste schede, come misura, è stato risposto che non era possibile farlo, cosicché gli impiegati avrebbero dovuto con le forbici ridurre il formato delle schede. La conseguenza è che attrezzature del costo di circa un miliardo di lire rimangono inutilizzate.

RAUCCI. Se mi consente, il personale non è stato nemmeno istruito sul funzionamento di queste macchine. Si sarebbero dovuti tenere dei corsi.

BERRY, *Relatore*. Ci sono numerosi altri dati ed elementi che indicano l'esigenza che si faccia quanto è necessario per adeguare la struttura dell'amministrazione finanziaria alle effettive esigenze dei servizi. Si tenga conto che vi sono attualmente pendenti delle pratiche per trasferimenti immobiliari, aziende ecc., per un complesso di 4.300.000. Vi sono pendenti circa due milioni di pratiche relative ad agevolazioni tributarie concesse per l'edilizia popolare, per i trasferimenti della proprietà contadina, ecc. Vi sono pratiche relative a carichi soggetti a condizioni sospensive per un complesso di 1.900.000 pratiche che non vengono esaminate. Debbo far presente alla Commissione che la nuova legge sulla congruità degli appalti, entrata in vigore nel 1961, non ha avuto concreta attuazione perché manca il personale. Vi sono delle partite di rimborsi al contribuente (intorno ad 1.800.000 pratiche) alle quali nessuno mette mano (rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari) perché manca il personale; e d'altra parte gli stessi funzionari preposti a questo ramo del servizio, quando hanno disponibilità di personale, preferiscono adibirlo alle partite di riscossione anziché a quelle di rimborsi.

Per concludere questo esame, sulla scorta delle mie annotazioni, dirò che dal 1952-53 ad oggi si è verificato un incremento complessivo di lavoro pari all'86 per cento ed una riduzione di personale pari al 22 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, sarebbe opportuno avere qualche dato in merito anche agli uffici del Mezzogiorno d'Italia. Non è che si verifichi il caso che ci siano troppi impiegati nell'Italia meridionale e che non si riesca a mandarli nell'Italia del Nord? Potrebbe essere interessante avere i dati anche per i compartimenti dell'Italia meridionale, agli effetti di una valutazione complessiva. In altre città mi risulta che le percentuali sarebbero notevolmente diverse da quelle da lei indicate.

TRABUCCHI, *Ministro per le Finanze*. La situazione nel Sud è caratterizzata da tanti piccoli uffici che gravano sull'Erario perché ad essi non corrisponde un reddito di imposizione sufficiente. Qualche volta sono quelli che contribuiscono a creare la fama che noi perseguitiamo il contribuente, perché perseguitano i piccoli non avendo da perseguitare i grossi evasori. La verità è che non si può tenere un ufficio senza il minimo necessario di attrezzatura; perciò questi piccoli uffici bisogna lasciarli con almeno due impiegati anche se essi hanno poco da fare. Non è possibile, d'altra parte, sopprimerli, perché le difficoltà di comunicazione nel Sud sono tali che bisogna mantenere anche piccolissimi uffici del Registro – più che delle imposte – perché appunto non si può imporre ad un cittadino di fare un viaggio di 100 chilometri per andare a registrare un atto. È un fenomeno tipico della nostra amministrazione ed è comune a quella della Giustizia. Ricordo che in un mio viaggio nell'Italia centrale mi sono fermato a Macerata Feltria ed ho constatato che in quell'ufficio si registravano cinque sentenze all'anno: eppure l'ufficio del Registro deve rimaner ugualmente in funzione per tutto l'anno.

BERRY, *Relatore*. Credo che la risposta del Ministro sia stata esauriente. Ad ogni modo si potrebbero fare dei confronti fra Milano e Roma.

PRESIDENTE. Io vi aggiungerei anche Palermo e Catania, per esempio.

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze*. Per la Sicilia la cosa è diversa, perché il Governo Regionale, che incamera le entrate, ha nominato tutta una serie di impiegati avventizi che hanno dato origine anche alla nota controversia costituzionale.

BERRY, *Relatore*. Di fronte a questo stato di cose, alle carenze constatate, il Governo ha ritenuto necessario arrivare finalmente alla formulazione di un disegno di legge concernente norme sul riordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale del Mi-

nistero delle finanze e sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. Il disegno di legge, nell'attuale formulazione, proposta dal Comitato ristretto della nostra Commissione, prevede sostanzialmente e si impernia su tre punti:

1°) istituzione di tre nuove direzioni generali che per altro, troviamo nell'emendamento proposto dalla VI Commissione;

2°) ampiamento dei ruoli organici;

3°) istituzione di nuove carriere di concetto che in passato non esistevano e delle quali si avverte assolutamente la necessità.

Il lavoro svolto dal Comitato ristretto è consistito nel contemperare l'impostazione originaria del disegno di legge governativo con le proposte formulate dalla VI Commissione, cercando di tener conto delle effettive esigenze dell'Amministrazione, senza prescindere dalle legittime aspettative di un personale che, gravato da forti oneri quali quelli attuali, avverte la necessità di un migliore trattamento di carriera.

Per quanto attiene alla istituzione delle tre Direzioni generali, queste hanno tutte una loro giustificazione: la prima – direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali – è giustificata dalla progressiva attuazione del Mercato comune, ed ha attinenza con l'integrazione economica e l'armonizzazione dei sistemi tributari europei.

La progressiva attuazione del M.E.C., infatti, richiede la trattazione sempre più coordinata dei delicati, complessi problemi d'ordine tributario connessi con l'integrazione economica e con l'armonizzazione dei sistemi tributari europei. Alla Direzione generale stessa andrebbero, quindi, devolute, insieme con il compito di condurre gli occorrenti studi in materia di legislazione comparata, tutte le questioni di carattere fiscale connesse con l'applicazione dei « trattati di Roma », con l'armonizzazione dei sistemi tributari e le politiche fiscali – insisto su questo punto perché di notevolissima importanza – con le doppie imposizioni, ecc.

In particolare, essa dovrebbe curare i collegamenti con le organizzazioni internazionali e comunitarie, provvedere alle trattazioni concernenti il riavvicinamento della legislazione fiscale nell'ambito del M.E.C., e la pratica attuazione degli accordi internazionali comunitari, nonché coordinare la soluzione dei problemi di politica fiscale aventi riflessi sul piano delle organizzazioni sovranazionali e degli organi finanziari di carattere internazionale.

La istituzione della seconda direzione generale, quella, cioè, del contenzioso, è stata considerata necessaria dal Comitato ristretto, anche sulla base di quanto proposto dalla Commissione Finanze e tesoro, per assicurare una maggiore uniformità di indirizzo giuridico ed operativo dei servizi del contenzioso, ed evitare che detti servizi trattino la materia recando ritmi diversi e secondo direttive talvolta addirittura contraddittorie, a seconda delle varie direzioni generali.

Tale stato di fatto ha dato luogo a numerosi inconvenienti che sono stati lamentati anche in sede parlamentare. Si pensi, ad esempio, al fatto che ai funzionari preposti all'imposizione di un determinato tributo è demandata anche la trattazione delle vertenze insorgenti dall'applicazione del tributo stesso. Una tale attribuzione determina necessariamente l'immedesimazione nella stessa persona della parte e del giudice che, ovviamente, è opportuno evitare.

D'altra parte la trattazione delle vertenze postula l'arte del giudicare; e questa si acquista e si perfeziona più facilmente da chi vi è preposto se egli, sollevato da altre cure, possa dedicarsi esclusivamente alle funzioni di giudice. Va, infine, riconsiderata l'esigenza, di cui riferivo innanzi, di far sì che l'applicazione delle norme concernenti il contenzioso tributario si ispiri in misura massima ai criteri dell'uniformità di indirizzo giuridico e pratico.

Rilevanti disparità di trattamento si verificano infatti, in questo campo appunto per la mancanza di criteri generali ed unifermi, specie nel settore delle repressioni delle violazione delle norme finanziarie.

Questi sono soltanto alcuni dei motivi che consigliano che il servizio del contenzioso nelle sue tre grandi branche, ordinario, tributario e penale, sia affidato ad un unico organo centrale, che vi provveda in modo esclusivo, pienamente armonico e coordinato.

Altra sentita esigenza è quella di creare un unico organo centrale che disciplini e coordini l'attività dei servizi meccanografici e di taluni servizi speciali, la cui ampiezza ed importanza vanno assumendo proporzioni sempre più crescenti. La terza direzione generale – della meccanizzazione e dei servizi speciali – ha perciò la importantissima, necessaria funzione di ammodernamento dei servizi, per ridurre al minimo i costi di riscossione delle imposte.

Problema fondamentale dell'ammodernamento della complessa struttura burocratica dell'Amministrazione finanziaria è, infatti,

quello dello snellimento delle procedure e della meccanizzazione dei servizi, la cui soluzione si presenta oggi con carattere di indifferibilità, sia per quanto concerne l'aspetto della celerità dell'azione amministrativia, sia per quanto riguarda la riduzione dei costi di produzione dei servizi.

D'altra parte, accanto alle naturali esigenze di ordine produttivistico (quali quelle del migliore e più proficuo impiego del personale, della più razionale utilizzazione di mezzi e di attrezzature, ecc.) ne esistono altre (quali quelle di turbare il meno che sia possibile il cittadino che entra in relazione con l'Amministrazione e di assicurare all'azione amministrativa l'auspicabile correntezza al fine del miglior raggiungimento di fini di giustizia tributaria), che rendono la meccanizzazione esigenza non meno sentita e pressante.

In relazione alle necessità suesposte, l'Amministrazione finanziaria ha da tempo intrapreso una vasta opera di meccanizzazione in vista anche dell'enorme mole di lavoro che i dipendenti uffici sono chiamati a svolgere quotidianamente.

Si è provveduto, infatti, a meccanizzare diversi servizi in materia di imposte dirette, catasto e servizi tecnici erariali, tasse ed imposte indirette sugli affari, rilevazione di dati statistici, contabilità delle competenze del personale della Guardia di finanza, ecc. A tal fine sono stati costituiti appositi centri meccanografici: attualmente ne sono in funzione dieci, cosa questa che dimostra, di per sé, l'importanza assunta nell'Amministrazione finanziaria dalla meccanizzazione dei servizi.

Tuttavia, devesi rilevare che gli studi relativi e la loro pratica realizzazione sono stati affidati all'iniziativa delle singole Direzioni generali, ma ora, superata la prima fase di sperimentazione pratica, si impone la costituzione di una apposita Direzione generale, a cui affidare la soluzione, con veduta di insieme e coordinata, di tutti i problemi connessi con la meccanizzazione dei servizi e con il funzionamento dei centri meccanografici.

Attraverso la costituenda Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali, si dovrebbe mirare, quindi, a dare all'opera di ammodernamento e di meccanizzazione dei servizi una uniformità di indirizzo e di direttiva allo scopo di poter risolvere, con veduta d'insieme e coordinata, tutti i problemi connessi con la meccanizzazione stessa ed il funzionamento dei centri meccanografici dell'Amministrazione finanziaria, i quali, come si è detto, sono diversi e risultano amministrati da differenti Direzioni generali, con difformi criteri e notevolissimo dispendio economico.

In materia di meccanizzazione dei servizi, pertanto, alla Direzione generale predetta dovrebbe essere devoluto il compito di:

a) sovraintendere agli studi per i servizi meccanografici, microfotografici, ecc., nonché a tutti quelli riguardanti in genere l'ammodernamento delle procedure e dei metodi di lavoro, e ciò allo scopo di poter introdurre nell'Amministrazione criteri e mezzi di lavoro che tengano conto delle moderne tecniche produttivistiche;

b) assumere in carico e dirigere i centri meccanografici dell'Amministrazione finanziaria, sia centrali che periferici;

c) amministrare, per quanto ne concerne l'impiego, il personale specializzato addetto ai centri stessi;

d) provvedere a quant'altro occorra per l'impianto, il funzionamento, il coordinamento e lo sviluppo dei centri anzidetti.

In particolare, la costituenda Direzione generale dovrebbe affrontare, tra l'altro, sul piano pratico:

1°) la meccanizzazione dei servizi della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine corrisposti sui prodotti esportati, meccanizzazione che è stata reiteratamente richiesta dai ceti esportatori interessati al fine di poter essere posti in condizione di affrontare, con successo, la concorrenza straniera – sempre più agguerrita – sui vari mercati mondiali.

2°) la meccanizzazione del servizio del contenzioso tributario, allo scopo di assicurare allo stesso l'efficienza e la rapidità di azione necessarie per garantire, tra l'altro, il raggiungimento dei fini di giustizia tributaria;

3°) la meccanizzazione dello schedario tributario allo scopo di raccogliere gli elementi interessanti le posizioni tributarie dei singoli e di favorire lo scambio tra gli uffici delle notizie a queste attinenti, allo scopo:

a) di evitare al cittadino contribuente l'onere di duplicazioni di denunce, dichiarazioni, ecc.;

b) di agevolare negli uffici l'effettivo snellimento della documentazione e del sistema di informazione;

c) di affiancare validamente l'opera degli uffici accertatori mediante la tempestiva segnalazione di notizie utili ai fini dell'esatta determinazione della capacità contributiva dei singoli, nonché di fornire alle intendenze di Finanza e al giudice tributario

in genere, ogni utile elemento atto a delineare la personalità del trasgressore in caso di violazione delle leggi finanziarie;

4°) la meccanizzazione dei servizi del lotto e lotterie, ancora disimpegnati con sistemi di lavoro del tutto superati;

5°) la meccanizzazione del servizio « pensioni » e ciò per l'evidente interesse sociale da esso rivestito;

6°) la meccanizzazione del ruolo del personale dipendente allo scopo di poter disporre notizie occorrenti al Ministero in materia di amministrazione del personale che, con gli attuali sistemi, non si è in grado di poter disporre;

7°) la meccanizzazione dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali, allo scopo di appurarne l'esatta consistenza e seguirne i mutamenti che di volta in volta si verificano;

8°) la meccanizzazione delle scritture doganali allo scopo di alleggerire il settore da adempimenti contabili eseguiti attualmente secondo gli schemi tradizionali di lavoro;

9°) la meccanizzazione del materiale mobile in carico alla Amministrazione centrale e agli uffici periferici, in modo da poter essere in grado di calcolare gli ammortamenti annuali necessari per la rilevazione dei costi dei servizi, ed avere la possibilità di compilare quadri che riproducano le situazioni periodiche inventariali;

10°) la meccanizzazione delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, al fine di poter disporre di quadri che riproducano le situazioni continue nel tempo di aperture di credito concesse, nonché i dati relativi alla loro utilizzazione da parte di ciascun funzionario delegato.

L'opera di meccanizzazione dovrebbe necessariamente svolgersi a tre livelli: a livello provinciale, per riassumere ed elaborare dati relativi al funzionamento degli uffici finanziari di ciascuna provincia; a livello regionale, allo scopo di poter disporre di dati e notizie in merito alla situazione regionale dei servizi finanziari; a livello centrale, per poter avere la situazione esatta di tutta la attività della Amministrazione finanziaria.

Alla Direzione generale in questione andrebbero, inoltre affidati i seguenti servizi speciali:

1°) vigilanza sulle pubbliche entrate, da effettuarsi in provincia a mezzo delle intendenze di finanza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639;

2°) stimolare, coordinare e dirigere il regolare aflusso delle entrate erariali attraverso anche la determinazione dei residuti che, nel solo settore delle tasse e imposte indirette sugli affari, alla data del 30 giugno 1960, ammontavano a ben 158 miliardi e 532.400.000.

Si potrebbe perciò, con la introduzione di nuovi sistemi di lavorazione sulla base della meccanizzazione, giungere, appunto, ad una completa meccanizzazione del servizio del contenzioso tributario e alla istituzione di uno schedario tributario meccanizzato avente lo scopo di raccogliere elementi interessanti i singoli servizi tributari, favorendo quindi uno scambio di notizie fra i vari uffici. Successivamente, si potrebbe giungere alla meccanizzazione dei vari servizi del lotto, delle pensioni, della amministrazione del personale, e della dogana.

Inutile ricordare che la mancanza pressoché assoluta di controllo ha potuto permettere il determinarsi di eventi dei quali la vita politica italiana si è dovuta interessare, or non è molto tempo.

Tutto ciò, sia pure in forma molto sintetica, spero possa dare un'idea concreta della portata dell'emendamento proposto dalla VI Commissione relativamente alle tre direzioni generali.

Con l'articolo 1-*bis* si dispone che i nuovi organici siano quelli di cui alle tabelle allegate; l'articolo 2 disciplina le carriere di concetto, che sono di nuova istituzione. I successivi articoli sono a carattere normativo, senza una importanza determinante sulla portata del provvedimento, ma che, pur tuttavia, sono necessari per la disciplina degli sviluppi di carriera del personale. Infine, vi è la parte transitoria e finale, sulla quale avremo modo di intrattenerci a suo tempo.

Ritengo, con questa « carrellata » sul disegno di legge oggi al nostro esame, di aver terminato, nei limiti di tempo più rapidi possibile la mia relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bery della sua ampia, documentata relazione. Dichiaro aperta la discussione generale sul testo del Comitato ristretto.

TURNATURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Relatore della favorevole accoglienza riservata agli emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro come risulta dal testo del Comitato ristretto. La VI Commissione mi ha dato mandato di illustrare dettagliatamente le proposte di innovazione e di modifica del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame riguarda la revisione dei ruoli organici della Amministrazione finanziaria.

Esso, lungamente atteso e sollecitato dalla Amministrazione, dai Sindacati e dal Parlamento, intende dare una adeguata soluzione organica ai problemi che maggiormente assillano l'Amministrazione finanziaria, che è rimasta ancorata agli organici del 1947, mentre la progressiva assunzione di nuovi compiti da parte dello Stato democratico, sia nel campo sociale che economico ed amministrativo, ha determinato un enorme sviluppo, mai riscontrato in passato, dell'attività di tutti indistintamente gli uffici finanziari, sviluppo che è ampiamente dimostrato dal vertiginoso aumento verificatosi nelle entrate erariali, salite dai 342 miliardi del 1947 ai 3.800 e più miliardi del bilancio 1961-62. Queste cifre, se da un lato danno una idea sufficiente dell'effettivo incremento riscontratosi nella attività degli uffici finanziari, dall'altro stanno a dimostrare chiaramente tutto l'encomiabile impegno posto dal personale nell'adempimento dei delicati e complessi compiti ad esso demandati.

Ma se la dedizione ed il sacrificio del personale finanziario hanno dato risultati così soddisfacenti, tanto da poter affermare, senza tema di smentita, che esso – nel delicato settore di propria competenza – ha assecondato pienamente lo Stato democratico nel suo poderoso sforzo diretto a realizzare la ricostruzione e la rinascita economico-sociale del Paese, quanto di più e di meglio – è lecito chiedersi – non si sarebbe ottenuto se l'Amministrazione finanziaria avesse potuto disporre di quadri numericamente adeguati alle effettive e molteplici esigenze dei suoi complessi servizi?

Invero, alla accresciuta mole di questi ultimi, non ha fatto riscontro il necessario adeguamento numerico del personale, i cui organici sono ancora, come ho più sopra precisato, quelli dell'immediato dopoguerra.

Da ciò è derivato un complesso di insufficienze e di carenze funzionali nell'apparato dell'Amministrazione, che pregiudica gravemente gli interessi sia dell'Erario, sia dei contribuenti.

Non è mistero, infatti, che per la accennata carenza del personale, migliaia e migliaia di pratiche relative all'accertamento e alla riscossione dei tributi giacciono da anni in pendenza, unitamente a numerossime altre concernenti sgravi e rimborsi d'imposta, sollecitate invano dai contribuenti, e ciò senza contare l'enorme mole di ricorsi pendenti e che gli uffici non possono definire per assoluta mancanza di personale.

Siffatto stato di cose arreca grave nocumento allo Stato, che si vede sottratte notevoli entrate (basti pensare a questo proposito che vi sono residui non appurati per ben 158 miliardi) ed ai cittadini, che risentono gravemente dei danni derivanti sia dalla non piena applicazione di quei razionali criteri di perequazione e di giustizia tributaria postulati dalla riforma Vanoni, sia dalla mancanza di correntezza amministrativa che oggi normalmente si riscontra in materia di rimborsi e sgravi d'imposta, correntezza che gli uffici – nonostante ogni buon volere – non sono in grado, allo stato attuale, di assicurare in modo adeguato.

Solo garantendo all'Amministrazione finanziaria la disponibilità del personale necessario, si potrà realizzare nel modo più pieno e concreto quell'auspicabile ammodernamento del sistema tributario per il quale la riforma Vanoni ha approntato efficaci strumenti legislativi.

Ma questi ultimi, per quanto perfetti e completi, sono destinati a rimanere – in punto pratico – cosa vana e sterile se in concreto gli uffici non sono in grado di realizzare i principi di giustizia tributaria e di perequazione del carico fiscale, posti a base della riforma stessa.

Ciò premesso, è doveroso, tuttavia, riconoscere che davvero notevoli sono stati lo sforzo e l'impegno posti dal Governo, e in particolare dal Ministro Trabucchi, per avviare a concreta soluzione questo grave e annoso problema, che non è solo problema dell'Amministrazione finanziaria, ma anche e principalmente problema dello Stato democratico.

Ed è con tale intento che il Governo ha predisposto il disegno di legge che oggi stiamo esaminando.

In grandi linee, si può affermare che esso tende:

1°) a potenziare gli attuali organici delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie allo scopo sia di adeguarli alle nuove maggiori esigenze dell'Amministrazione finanziaria, sia di assicurare agli stessi una migliore e più razionale distribuzione dei posti in organico fra le diverse qualifiche, onde assicurare agli impiegati un più regolare sviluppo di carriera;

2°) ad istituire nuovi ruoli di personale sia per sopperire a specifiche esigenze di ordine tecnico ed amministrativo-contabile palesatesi in alcuni settori dell'Amministra-

zione finanziaria, sia per dare pratica attuazione al precetto contenuto nell'articolo 31 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo il quale le funzioni di ciascun impiegato devono corrispondere alla qualifica e alla carriera di appartenenza, e per evitare quindi che, nell'ambito dell'Amministrazione, impiegati siano chiamati a svolgere funzioni loro non pertinenti:

3°) a rimediare a taluni inconvenienti di ordine pratico verificatisi in materia di reclutamento del personale (specie esecutivo) da destinare a mansioni d'ordine speciale (quali ad esempio dattilografi, operatori meccanografi, autisti, custodi di immobili demaniali,ecc.);

4°) ad assorbire, nei ruoli organici, il personale dei ruoli aggiunti o proveniente da ruoli ad esaurimento, allo scopo sia di dare un assetto definitivo agli organici del personale finanziario, sia di regolarizzarne la posizione.

In particolare, quindi, accanto al ridimensionamento degli organici, il provvedimento sottoposto al nostro esame prevede l'istituzione dei seguenti nuovi ruoli:

1°) ruolo della carriera di concetto della Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

2°) ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3°) ruolo di concetto dei contabili doganali;

4°) ruolo di concetto dei coadiutori delle Conservatorie dei registri immobiliari;

5°) ruolo esecutivo degli assistenti idraulici del demanio;

6°) ruolo dei custodi degli immobili demaniali.

In via generale, si può affermare che la istituzione dei predetti ruoli si rende necessaria per sopperire ad effettive esigenze di vario ordine che si presentano nei diversi rami dell'Amministrazione finanziaria: a suo mezzo, si tende anche a consentire una migliore definizione di attribuzioni ed a meglio precisare le responsabilità degli impiegati, nonché a raggiungere lo scopo di disimpegnare i funzionari delle carriere direttive da onerosi adempimenti loro non pertinenti, che li distolgono dai compiti istituzionali, con grave nocumento per il buon andamento dei servizi e per l'efficienza della Amministrazione stessa.

In particolare, per quanto concerne il primo dei ruoli in parola, devesi far presente che sia presso l'Amministrazione centrale che presso le intendenze di finanza molti sono i servizi che richiedono adempimenti di ordine amministrativo-contabile (liquidazioni di pensioni, attribuzioni di benefici economici, scatti di stipendio, liquidazioni di missioni, danni di guerra, assegni vari e rimborsi, provvedimenti di tolleranza e revoche agli agenti della riscossione e riscontri in materia di lotto e lotterie; operazioni a premi e simili; statistiche e contabilità varie, ecc.). Tali adempimenti, attualmente, sono per lo più disimpegnati da funzionari direttivi delle qualifiche iniziali con la collaborazione di impiegati particolarmente capaci della carriera esecutiva, per cui si rende indispensabile ovviare a detto inconveniente mediante l'istituzione di una apposita carriera di concetto, alla quale attribuire tutte le mansioni che non possono essere fatte rientrare fra quelle specifiche della carriera direttiva ed esecutiva.

Per quanto riguarda il secondo degli istituendi ruoli, devesi precisare che la istituzione del ruolo di concetto amministrativo contabile si impone pure per la Amministrazione del catasto e dei servizi tributari erariali, che è attualmente priva di personale cui poter affidare l'espletamento delle funzioni anzidette.

Invero tali funzioni hanno assunto negli uffici tecnici erariali proporzioni considerevoli, soprattutto in relazione alla entità dei fondi da gestire e alla entità numerica del personale da amministrare che per taluni uffici raggiungono, rispettivamente, le cifre di diverse centinaia di milioni e di diverse centinaia di unità, queste ultime soggette al più vario trattamento giuridico ed economico.

Per quanto riguarda l'istituendo ruolo dei contabili doganali, devesi ricordare che attualmente, nelle dogane, i relativi servizi contabili sono disimpegnati nella quasi totalità dagli elementi più capaci della carriera esecutiva. È necessario, quindi, dare una sistemazione definitiva a tali servizi, attribuendoli ad impiegati qualificati, come già attuato per il servizio di cassa per gli uffici del Registro, data la stretta analogia delle esigenze funzionali.

In merito alla istituzione del ruolo di coadiutori delle Conservatorie dei Registri immobiliari, desidero ricordare che nei predetti uffici attualmente non v'è che un solo funzionario direttivo, il Conservatore, sul quale ricade tutta la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso e quella « verso terzi » per gli atti rilasciati e le formalità

compiute e, poiché unici attuali collaboratori del Conservatore sono impiegati della carriera esecutiva, la cui opera non dovrebbe andare oltre le mansioni di scritturazione e di archiviazione, risulta, quindi, di tutta evidenza la necessità della istituzione di un ruolo intermedio, come quello di concetto, costituito da impiegati i quali siano in grado, per la loro specifica preparazione, di affiancare validamente l'opera del Conservatore specialmente nella parte più delicata del servizio, quale quella dell'esecuzione delle formalità.

Per quanto concerne il ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici, la sua istituzione si rende necessaria per consentire una più idonea sistemazione giuridica del « personale idraulico » addetto ai servizi di vigilanza e manutenzione della rete dei canali demaniali (canali Cavour e canali dell'antico demanio), che attualmente è inquadrato nella carriera ausiliaria, mentre per l'ammissione in carriera il regio decreto 23 marzo 1933, n. 135, prevedeva il possesso della licenza di scuola media inferiore.

D'altra parte, il personale in questione compie lavori assimilabili a quelli di una carriera esecutiva tecnica, come misurazione, calcolo di superficie e volume, compilazioni di rapporti, ecc., che presuppongono cognizioni tecniche e pratiche quali non possono richiedersi al personale ausiliario.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo dei ruoli di cui si propone la istituzione, si deve far presente che l'Amministrazione del demanio ha, fra i suoi compiti istituzionali, anche quello di provvedere al servizio di custodia e portierato dei numerosi stabili di proprietà dello Stato, a cui si provvedeva mediante personale non di ruolo assunto dalla predetta amministrazione, in base agli articoli 16 e 17 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, e agli stessi veniva attribuita la qualifica di « incaricati provvisori ».

Senonché tale forma di reclutamento ebbe termine con l'entrata in vigore del blocco delle assunzioni del personale non di ruolo, stabilito con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per cui si rende ora indispensabile istituire il ruolo in questione allo scopo di poter assicurare l'espletamento di tale delicato servizio.

Fra gli altri provvedimenti previsti dal disegno di legge in esame, vi è il potenziamento del servizio ispettivo per la finanza locale.

La delicatezza dell'argomento merita un attento esame da parte della Commissione. Come è risaputo, il servizio in questione (sulla cui indispensabilità si è soffermato anche il Parlamento in sede di esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960-1961) è attualmente quasi inesistente. Infatti esso è affidato, presso la competente Direzione generale per i servizi della finanza locale, a un solo ispettore superiore inquadrato nella carriera di concetto ed in ruolo ad esaurimento.

A questo proposito, giova tener presente che, in materia di finanza locale, ai sensi delle disposizioni vigenti, spettano all'Amministrazione finanziaria delicate ed importanti attribuzioni amministrative ed ispettive, attinenti massimamente alla parte tecnico-fiscale dell'imposizione. Evidentemente, tali attribuzioni possono essere svolte solo attraverso l'opera di organi e di funzionari particolarmente qualificati sia al centro (Direzione generale per i servizi della finanza locale), sia in provincia (Intendenza di finanza), nel quadro, in questo ultimo caso, anche della vigilanza sulle pubbliche entrate, demandata agli intendenti dall'articolo 2 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Ciò posto, relativamente ai mezzi connessi con l'esercizio delle attribuzioni predette, non va sottaciuto che un loro potenziamento si impone con carattere di assoluta necessità e urgenza anche per via dei noti, gravi inconvenienti verificatisi in materia di gestione delle imposte di consumo e per la conseguente esigenza da parte dell'Amministrazione di ravvisare sistemi idonei a impedirne, per quanto possibile, la ripetizione. Non è possibile, infatti, continuare a lasciare – come precisato nella relazione governativa – pressoché incontrollato un settore così importante e che interessa tanto da vicino la pubblica finanza.

Pertanto, essendo assolutamente insufficiente il servizio ispettivo in materia, se ne rende necessario il rafforzamento mediante il potenziamento del ruolo degli ispettori per la finanza locale, ai quali dovrà essere devoluto il compito di svolgere quelle funzioni ispettive in materia di finanza locale, che la legge demanda all'Amministrazione centrale e che attualmente sono disimpegnate in modo saltuario e del tutto insufficiente.

A detti ispettori, alla cui attività forse farà riscontro, secondo i principî stabiliti

dall'articolo 2 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, la possibilità di una proficua vigilanza periferica da disimpegnarsi da parte di funzionari direttivi delle intendenze di finanza, sarà altresì affidato il compito di assicurare, sotto il profilo tecnico-tributario, un'uniforme e coordinata applicazione delle leggi sulla finanza locale, divenute sempre più complesse e numerose.

In ordine poi al ruolo degli statistici, vi è da dire che nell'attuale organico della carriera direttiva della Amministrazione centrale, è previsto un posto di statistico, nella qualifica di consigliere di prima classe. Dato il carattere prevalentemente tecnico delle funzioni svolte dagli statistici, si è ritenuto, a somiglianza di quanto già attuato in altre amministrazioni, di creare un ruolo *ad hoc* per gli stessi (che vengono fissati in due) e ciò allo scopo anche di garantire loro un adeguato sviluppo di carriera.

Per quanto concerne il direttore del servizio tecnico agrario, inquadrato nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario, si fa presente che trattasi di elemento già addetto al soppresso Commissariato per i servizi della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione della corona, e passato alle dipendenze del Ministero delle finanze in forza del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1953, n. 606.

Desidero, infine, precisare che il disegno di legge in questione prevede nei ruoli delle carriere esecutive del personale addetto agli uffici la istituzione delle qualifiche di operatori tecnici, allo scopo di assicurare alla amministrazione la disponibilità dei centri meccanografici già esistenti o in corso di allestimento, disponibilità che si appalesa sempre più urgente in relazione alla progressiva meccanizzazione dei servizi finanziari.

Delineate così, in rapida sintesi, le finalità essenziali che il disegno di legge posto al nostro esame intende perseguire, ritengo necessario esporre agli onorevoli colleghi un panorama riassuntivo degli aumenti di organico proposti.

Onorevoli colleghi, la lettura e la comparazione di questi dati, sia pure effettuate in maniera affrettata ed incompiuta, sottolineano la decisa volontà del governo di dotare la amministrazione finanziaria del personale necessario perché essa possa operare, nell'avvenire, su basi più efficienti e funzionali. A questo punto, è lecito domandarsi se i nuovi organici e le modifiche proposte risolvono compiutamente i problemi che maggiormente travagliano la Amministrazione finanziaria. Orbene e negare il poderoso sforzo compiuto dal Governo sarebbe ingeneroso ed ingiusto. Tuttavia, ignorare le lacune e le deficienze del provvedimento potrebbe apparire, colpevole negligenza.

L'attuale situazione della amministrazione finanziaria presenta, infatti, gravi carenze a causa della generale insufficienza numerica del personale; ma, accanto a questo fondamentale motivo, si deve aggiungere, per ciò che riguarda le carriere direttive degli uffici centrali e periferici, il pauroso esodo dei funzionari migliori che, non trovando nell'Amministrazione soddisfacenti condizioni di carriera, sia nel campo pubblico che privato o per intraprendere la libera professione.

A questo proposito, basta scorrere gli impressionanti dati forniti dall'amministrazione nella relazione che accompagna il provvedimento e che denunciano – in termini che non consentono dubbi – la gravità di tale situazione, il cui perdurare non può che aggravare la crisi di uomini e di quadri dirigenti in cui già da tempo si dibatte l'amministrazione finanziaria.

Da qui la necessità che il provvedimento in esame non solo provveda a ridimensionare gli organici in relazione a quelle che sono le effettive esigenze dei servizi, ma garantisca anche ai giovani uno sviluppo di carriera che li invogli ad entrare nei ruoli finanziari ed ai funzionari che vi fanno parte una prospettiva di carriera che non li induca ad abbandonarla. Per cui assicurare ai ruoli direttivi uno sviluppo di carriera adeguato (sviluppo che si concreta in una più equa e funzionale ripartizione del numero dei posti fra le diverse qualifiche) risponde ad una inderogabile esigenza di pubblico interesse.

A questo riguardo, nella relazione illustrativa che precede il provvedimento, si legge una esatta diagnosi delle cause che hanno determinato nelle carriere in questione la situazione di disagio anzidescritta. Detta relazione afferma, infatti, che l'amministrazione finanziaria richiede quotidianamente ai propri funzionari l'assunzione di responsabilità dirette, configurate nelle leggi tributarie ed in quella di contabilità, senza offrire nè un trattamento economico adeguato, nè uno sviluppo di carriera particolarmente incoraggiante. Accade così che molti giovani si astengano dall'accostarsi ai concorsi e che altri – dopo qualche anno di permanenza nei

ruoli – passino ad altra amministrazione ovvero, forti del corredo di nozioni e di esperienze acquisite in ufficio, si dimettano per dedicarsi alla libera professione.

Urgente e doverosa appare quindi la ricerca dei rimedi idonei a conseguire uno degli obiettivi fondamentali del provvedimento, cioè quello di incoraggiare i giovani ad affluire nell'Amministrazione e, una volta entrati, a rimanervi.

Orbene, un attento esame del complesso provvedimento porta alla constatazione che esso non rispecchia compiutamente, nelle sue conclusioni, le premesse enunciate nella relazione, premesse invece che avrebbero dovuto informare le norme del disegno di legge e la distribuzione numerica dei posti nelle varie carriere. Infatti, mentre da una parte si afferma che le accresciute esigenze funzionali dell'amministrazione finanziaria indicano come « assolutamente non più procrastinabile quel ridimensionamento dei quadri dell'Amministrazione » per cui « una aprioristica preoccupazione di bilancio non dovrebbe trovare, nella specie, una valida giustificazione », dall'altra non si raggiunge, con la proposta revisione, un aumento di posti sufficiente e adeguato alle riconosciute reali esigenze funzionali dell'Amministrazione, nè una definitiva sistemazione delle carriere in relazione alla qualità e quantità di lavoro svolto ed alle mansioni effettivamente disimpegnate dal personale.

I risultati che il provvedimento legislativo avrebbe dovuto far conseguire al personale e alla Amministrazione – i cui interessi questa volta coincidono perfettamente – sono stati così in parte disattesi. Agli auspicati risultati, peraltro, è necessario pervenire nell'interesse del personale, della amministrazione e del Paese. A comprova di quanto sopra asserito, è utile effettuare la comparazione percentuale delle carriere direttive della amministrazione finanziaria con quelle delle altre amministrazioni.

Dai dati che esporrò, che indicano chiaramente le possibilità di pervenire ai gradi superiori offerte ai funzionari delle prime tre qualifiche (le quali, essendo a ruolo aperto, costituiscono in effetti un'unica qualifica iniziale), si evince chiaramente la condizione di larga inferiorità in cui si trovano i funzionari della amministrazione finanziaria rispetto ai colleghi delle altre amministrazioni, pur svolgendo essi funzioni importantissime e delicatissime che non sono seconde a nessun'altre.

Amministrazione	% dei posti in organico nelle prime tre qualifiche iniziali	% dei posti in organico nelle rimanenti qualifiche
MINISTERO DELLE FINANZE:		
Amministrazione centrale	66,5	33,5
Intendenza di finanza.	77,7	22,6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:		
Carriera diplomatica .	37,7	62,3
Carriera commerciale.	55,7	44,3
MINISTERO DELL'INTERNO:		
Amministrazione civile	42,9	57,1
Pubblica sicurezza. .	61,7	38,3
MINISTERO DEL TESORO:		
Amministrazione centrale.	62,7	37,3
Ragioneria Generale dello Stato	48,1	51,9
MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO . .	60,9	39,1
MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA . . .	58,3	41,7
MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA.	61,2	38,8
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE .	55,2	44,8
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE:	61.—	39.—
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO.	54,6	45,4
MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE.	57,5	42,5
MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONE.	39,3	60,7
MINISTERO DELLA SANITÀ	52,5	47,5

Ora, è evidente che siffatta situazione deve essere opportunamente rimossa, ed è con tali intendimenti che chi ha l'onore di parlarvi, quale Relatore del disegno di legge presso la Commissione Finanze e tesoro, si è preoccupato di prendere gli opportuni contatti con i dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e con gli esponenti sindacali, onde sottoporre all'illuminato esame di voi, onorevoli colleghi, quelle modifiche ed integrazioni che

appaiono indispensabili a colmare le lacune e ad eliminare le deficienze del provvedimento in esame.

Da tali contatti, ferma l'esigenza di una migliore distribuzione del personale nelle varie qualifiche, su cui mi riservo di intrattenervi più avanti, ho tratto la convinzione che per rendere il provvedimento in esame meglio rispondente agli scopi per i quali è stato proposto, si renderebbe opportuno:

1°) di istituire nelle carriere direttive una qualifica intermedia tra quella di Direttore generale ed Ispettore generale, e per la quale propongo la denominazione del « Direttore centrale » e « Ispettore generale superiore » od equiparate a seconda dei vari ruoli in cui essa viene istituita.

Detta qualifica, cui potrebbe essere attribuito il coefficiente di stipendio 800 (come già proposto per i Provveditori agli studi) si rende necessaria per garantire alle carriere in questione un migliore assetto gerarchico-funzionale, nonché per ovviare a taluni gravi inconvenienti che oggi si verificano nella direzione degli uffici, a seguito dell'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che, come è noto, consentendo promozioni in soprannumero alla qualifica di Ispettore generale ed equiparate, ha fatto sì che, a capo degli uffici sia centrali che periferici, venissero a coesistere più funzionari rivestenti la stessa qualifica (Ispettori generali, Intendenti di finanza, Ispettori compartimentali, ecc.) creando gravi problemi di ordine gerarchico-funzionale a tutto discapito del buon andamento del servizio;

2°) istituire nelle carriere esecutive dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette e di quella delle tasse ed Imposte indirette sugli affari, posti di qualifica corrispondente al coefficiente 325, immediatamente superiore cioè a quella in cui ora dette carriere si arrestano.

La suddetta proposta risponde ad esigenze di perequazione fra le diverse carriere dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, come è noto, i ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle Dogane, degli U.T.I.F. e del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in considerazione della natura tecnica delle mansioni svolte da detto personale, hanno uno svolgimento che perviene sino a qualifiche con coefficiente 325.

Ora, poiché con il disegno in esame, si è ritenuto necessario immettere nei ruoli delle carriere sopramenzionate operatori tecnici, allo scopo di assicurare il funzionamento dei Centri meccanografici dell'Amministrazione finanziaria, sorge la necessità di dar a tali carriere lo stesso svolgimento riconosciuto a quello delle Dogane, degli U.T.I.F. e degli Uffici tecnici erariali.

D'altra parte è da notare che il personale in questione svolge già, nell'ambito dell'Amministrazione centrale, delle Intendenze di finanza, degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e di quelli delle tasse ed imposte indirette sugli Affari, mansioni particolarmente impegnative, sino al punto che negli ultimi due ruoli, in casi abbastanza frequenti, assume la reggenza fiduciaria di piccole sedi in caso di impedimento o di necessità dei titolari. Si tratta, insomma, nella specie, di personale che giunge alla massima qualifica attualmente prevista (Archivista Capo e aiuto procuratore a seconda dei ruoli) dopo decenni di servizio e dopo una selezione eccezionalmente severa, di un personale, inoltre, che, per il tecnicismo e la complessità delle mansioni svolte, non è lontanamente paragonabile al personale delle carriere esecutive delle altre Amministrazioni dello Stato.

Consentire, pertanto, che una percentuale esigua di detto personale possa pervenire al coefficiente 325, significa dare un giusto riconoscimento ad una benemerita categoria di dipendenti finanziari e venire incontro ad una delle loro più sentite, più attese, più vive aspettative;

3°) stabilire una norma che consenta di valutare per due terzi il servizio svolto nelle carriere esecutive di provenienza con qualifica non inferiore ad archivista per gli impiegati che conseguiranno mediante concorso la nomina nei ruoli di concetto di nuova istituzione.

In proposito giova ricordare che analoga valutazione è già stata prevista per il personale della pubblica istruzione, nel disegno di legge di iniziativa governativa concernente la revisione dei ruoli organici del predetto ministero;

4°) stabilire una norma che consenta agli elementi addetti, con mansioni di custodia ai Canali Cavour e dell'antico Demanio, nominati operai permanenti in base alle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che, a tale qualifica perverranno per effetto delle stesse, di essere collocati nella qualifica di vice assistente idraulico dell'istituendo ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del Demanio, e ciò per consentire di sanare una situazione di fatto che attualmente si ve-

rifica, quale quella dell'espletamento da parte degli elementi in questione di mansioni proprie della categoria superiore;

5°) ridurre, a somiglianza di quanto stabilito in occasione di altri riordinamenti di ruoli organici (vedasi l'articolo 28 della legge 22 luglio 1961, n. 628 riguardante il Ministero del lavoro; l'articolo 39 del disegno di legge n. 1649, nonché l'articolo 41 del disegno di legge n. 2889), di un anno e mezzo i periodi di anzianità normalmente richiesti per il conseguimento delle promozioni mediante scrutinio di merito comparativo, e ciò per consentire all'Amministrazione di effettuare una più adeguata selezione del personale da promuoversi per effetto dei posti che si renderanno conferibili in applicazione della revisione dei ruoli organici;

6°) introdurre una norma che modifichi opportunamente l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, allo scopo di poter consentire l'inquadramento nelle qualiche direttive delle carriere speciali di quel personale inquadrato *ad personam* nelle qualifiche di concetto delle carriere stesse.

7°) introdurre una norma in virtù della quale vengano espressamente esentati dal riassorbimento i posti conferiti in soprannumero in applicazione delle leggi 7 luglio 1959, n. 469 e 19 ottobre 1959, n. 928;

8°) introdurre, a favore del personale ausiliario addetto in via permanente allo svolgimento di mansioni proprie della carriera esecutiva, una norma che ne consenta il passaggio, mediante esami, alla carriera anzidetta, e ciò indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti;

9°) estensione a tutto il personale finanziario del disposto di cui all'articolo 43 del citato disegno di legge n. 1649 (Senato) che concerne l'istituzione di un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici di stipendio, a favore del personale amministrativo della Corte dei conti (con esclusione dei Magistrati);

10°) estendere al personale di tutte le carriere esecutive finanziarie quanto previsto dall'articolo 25 del disegno di legge in esame a favore del personale doganale, all'uopo prevedendo un congruo aumento di posti nelle carriere di concetto amministrativo-contabile, in modo da poterli destinare al personale esecutivo che si trovi in condizioni analoghe a quelle previste per gli ufficiali di dogana del medesimo articolo 25;

11°) estendere agli idonei degli ultimi concorsi banditi nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette e delle Tasse e imposte indirette sugli affari una norma analoga a quella prevista per il personale doganale dell'articolo 27 del provvedimento in questione.

Specificate come dianzi le modificazioni da apportarsi alle norme contenute nel disegno di legge in esame per renderle meglio rispondenti a quelle che sono le aspettative del personale interessato e alle esigenze dell'Amministrazione, è mio dovere ora di intrattenere gli onorevoli colleghi sui motivi che mi inducono a richiedere, dopo un approfondito esame delle necessità dell'Amministrazione finanziaria, per alcuni ruoli, ritocchi in aumento dei posti previsti nelle tabelle allegate al disegno di legge in questione, e ciò allo scopo di poter raggiungere concretamente, in modo più pieno ed efficace, le finalità organizzativo-funzionali del provvedimento stesso.

In primo luogo, per ciò che concerne l'Amministrazione centrale, che è e rimane il fulcro di tutta la complessa organizzazione finanziaria, si impone, con carattere di indifferibilità, la creazione di tre nuove direzioni generali, allo scopo di meglio adeguare la struttura dell'Amministrazione centrale alla necessità corrente dei servizi e allo scopo di rendere più funzionali per competenze in materia, le attuali direzioni generali, che, con l'accrescersi dei compiti dell'Amministrazione, sono andate assumendo proporzioni sempre più vaste ed elefantiache, e ciò a tutto discapito della correntezza dei servizi amministrativi e della soluzione organica e razionale dei complessi problemi di ordine tecnico-tributario che l'evolversi dei tempi, l'affermarsi dei rapporti internazionali delle organizzazioni super statali ed interstatali nonché lo sviluppo ed il progresso economico-sociale postulano con particolare immediatezza.

Basti, in proposito, pensare ai complessi problemi tributari posti all'integrazione europea, a quelli del contenzioso tributario ed a quelli non meno importanti ai fini di una migliore funzionalità dell'amministrazione, sollevati dalla meccanizzazione dei servizi fiscali.

Ed invero, l'integrazione economica europea ha posto sul tappeto una serie di importanti problemi di ordine economico, sociale e tributario, la cui soluzione va affrontata necessariamente con l'auspicata veduta di insieme, tenendo presenti quelli che sono i fini ecenomici e politici della integrazione stessa

e le ripercussioni di vario genere che le decisioni comunitarie di ordine fiscale possono avere sulla situazione economico-sociale del Paese.

In particolare, deve essere affrontato e risolto il delicato e complesso problema dell'adeguamento dei sistema tributario italiano a quello dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea.

Si rende, pertanto, indispensabile costituire, presso il Ministero delle finanze, la « Direzione generale per le questioni tributarie inerenti alla integrazione europea ed alle relazioni internazionali », alla quale saranno devolute insieme con gli specifici compiti derivanti dall'attuazione dei trattati di Roma e dell'ordinamento comunitario, tutte le questioni d'ordine tributario connesse con le relazioni internazionali (ad esempio: trattati e convenzioni in materia doganale e di doppia imposizione, accordi di regolamentazione tributaria, ecc.).

Inoltre, la complessità e la delicatezza delle questioni inerenti al contenzioso tributario, per il quale la costituzione postula uno speciale ordinamento, rendono ormai improcrastinabili l'accentramento dei relativi servizi, che attualmente sono disimpegnati da più uffici centrali, in un'unica direzione generale, allo scopo di renderli più efficienti e funzionali e di assicurare in tal modo quella uniformità d'indirizzo e quella correntezza amministrativa auspicate da tempo nell'interesse del contribuente quanto della stessa giustizia tributaria.

Si propone pertanto, di costituire la « Direzione generale » del contenzioso tributario » alla quale andrebbero devolute le attribuzioni che hanno in materia le altre direzioni generali, nonché il compito di attuare le riforme che si rendono indispensabili per adeguare la struttura dei servizi in parola alle prospettate esigenze.

Infine, i servizi meccanografici dell'amministrazione finanziaria sono venuti assumendo, in questi ultimi tempi, particolare importanza in relazione all'opera di ammodernamento intrapresa dall'amministrazione stessa in vista dell'enorme mole di lavoro svolta dai dipendenti uffici.

Sinora gli studi relativi sono stati affidati all'iniziativa delle singole direzioni generali, ma, ora, superata la prima fase di sperimentazione si impone la costituzione di una apposita direzione generale, a cui affidare la soluzione, con veduta di insieme e coordinata, di tutti i problemi connessi con la meccanizzazione dei servizi e con il funzionamento dei centri meccanografici dell'amministrazione finanziaria.

Alla Direzione generale predetta, andrebbe altresì affidato il compito di curare finalmente la realizzazione dello schedario generale di tutti i contribuenti, la cui costituzione appare ormai indifferibile ai fini di un più ordinato funzionamento degli uffici finanziari nella odierna fase della vita economica nazionale.

Sono convinto che questa mia proposta trovi consenziente il Governo ed in particolare il Ministro per le finanze perché essa è dettata dalla necessità di rendere più snella, più pronta, più efficace l'azione dell'Amministrazione finanziaria in settori delicatissimi, che toccano da vicino ad un tempo l'Amministrazione, sotto il riflesso di una più razionale organizzazione dei servizi; i cittadini, sotto l'aspetto di una più rapida e migliore giustizia tributaria; ed i rapporti con l'estero, sotto il profilo di una più ampia ed organica visuale dei problemi di insieme e particolari riguardanti le regolamentazioni interstatali di ordine tributario.

Dall'esigenza come sopra esposta di creare tre nuove Direzioni generali, discende – come logico corollario – la necessità di aumentare proporzionalmente, nelle varie qualifiche della carriera direttiva centrale, l'organico proposto allo scopo di assicurare alle nuove istituende Direzioni generali il personale necessario.

Complessivamente, si propone, nel ruolo del personale direttivo in questione, un aumento di 89 posti che sono destinati ad assicurare le necessità più urgenti dei servizi centrali.

A questo proposito, devesi far presente che attualmente prestano servizio presso l'Amministrazione centrale, in qualità di distaccati 206 impiegati dell'Amministrazione provinciale delle Dogane, 193 impiegati dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari e 89 impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, e ciò per l'assoluta insufficienza numerica del personale centrale a far fronte alla mole sempre crescente dei servizi.

In conseguenza, per risanare completamente la situazione, in modo da consentire che il personale come sopra distaccato possa essere restituito alle sedi di provenienza presso le Amministrazioni periferiche predette, dalle quali è stato distolto con grave nocumento dei servizi, si sarebbe dovuto aumentare l'attuale organico del personale dell'Amministrazione centrale, costituito da 588 unità,

di 488 elementi (206 più 193 più 89) in modo da raggiungere almeno la cifra di 1.076 unità.

Pertanto, l'aumento di 89, posti proposti da chi vi parla per la carriera direttiva centrale, deve ritenersi contenuto in limiti al di sotto dei quali non si può assolutamente scendere, perché già essi sono di gran lunga inferiori alle effettive, attuali esigenze.

Per quanto concerne, invece, le altre modifiche alle tabelle degli organici che ho l'onore di proporvi, si tratta di ritocchi di minore entità aventi il solo scopo di migliorare la piramide gerarchica della carriera, al fine di conseguire una migliore e più razionale ripartizione dei costi stessi fra le diverse qualifiche, soddisfacendo in siffatto modo sia necessità funzionali dei vari ruoli sia legittimi, sentite aspettative del personale.

Un bel altro discorso merita, invece, onorevoli colleghi, la proposta da me avanzata, di istituire, a somiglianza di quanto già disposto per gli altri rami dell'Amministrazione finanziaria, di una carriera di concetto per l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Invero, per quest'ultimo settore dell'Amministrazione finanziaria, sussistono le stesse ragioni che hanno determinato la creazione dei ruoli del personale di concetto in tutti gli altri settori dell'Amministrazione finanziaria, ragioni che si possono compendiare nella necessità di disimpegnare i funzionari della carriera direttiva dagli assorbenti e spesso pesanti compiti contabili-amministrativi, in modo da poter consentir loro di dedicarsi, in maniera più proficua, per l'amministrazione, al normale disimpegno dei loro compiti istituzionali.

D'altra parte, devesi far presente che, siccome l'organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria è analoga per tutti i rami dell'amministrazione stessa, non v'è in concreto motivo alcuno per non dotare l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette di un ruolo contabile-amministrativo anche perché la materia trattata dagli uffici delle imposte comporta numerosi adempimenti di ordine amministrativo-contabile in relazione sia agli sgravi e rimborsi di imposta, all'amministrazione del personale e alle complesse statistiche di vario, ordine loro periodicatemnte richieste.

Su un'ultima proposta di modifica, infine, ritengo opportuno di intrattenere in modo particolare gli onorevoli colleghi, ed è quella concernente la trasformazione in direttive sin dall'inizio delle attuali carriere speciali, le cui prime tre qualifiche sono, come è noto, inquadrate tra quelle di concetto mentre le superiori sono classificate direttive.

Detta trasformazione si impone sia perché le carriere speciali sono – sul piano pratico – frutto di un compromesso, sia perché esse cozzano contro il tradizionale ordinamento delle carriere, le cui funzioni sono sempre state di un quadruplice ordine: direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Eliminare siffatta forma di carriera, che potrei definire spuria, significa dare linearità e chiarezza all'organizzazione degli uffici e alla struttura dei vari ruoli, nonché venire incontro alle sentitissime attese del personale interessato anche in relazione ad una eventuale, futura attuazione dell'articolo 383 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il quale come è noto prevede la riorganizzazione degli uffici e delle carriere dell'Amministrazione finanziaria.

Conclusa così la mia esposizione sulle modifiche che ho ritenuto di proporvi a nome mio e quale Relatore presso la VI Commissione allo scopo di rendere più funzionale l'Amministrazione finanziaria e rendere il provvedimento in esame meglio rispondente agli scopi per il quale viene posto in essere, è mio preciso dovere darvi assicurazione che il maggior onere derivante dai miglioramenti proposti rientra completamente nell'onere di 8 miliardi e mezzo previsto dall'articolo 29 in quanto detto maggiore onere viene compensato da quello che non si sostiene più a seguto dell'applicazione dei noti provvedimenti legislativi (leggi « Pitzalis », « Tessitori » e « Baldelli ») che consentono promozioni in soprannumero nelle diverse qualifiche dei vari ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, nonché l'istituzione della terza qualifica nei ruoli aggiunti, il cui personale, invece, viene in forza del provvedimento in esame, assorbito interamente nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Onorevoli colleghi, approvando il disegno di legge in questione sono sicuro che daremo all'Amministrazione finanziaria un validissimo strumento per operare efficacemente nel difficile settore tributario, cosa questa essenziale per il raggiungimento delle finalità economiche-sociali dello stato democratico. D'altro canto, per quanto concerne la spesa che il nuovo provvedimento comporta, devesi tener presente che questa costituisce pur sempre un problema di costi e di ricavi.

A fronte del costo, esiguo per altro, che il provvedimento comporta e che si traduce in un onere per il bilancio statale pari a 8 mi-

liardi e mezzo, stanno i futuri, notevolissimi ricavi che l'Erario, attraverso l'aumento del gettito fiscale, conseguirà avvalendosi di una amministrazione finanziaria resa strumentalmente più efficiente e più funzionale.

Ma, a questo proposito, sarà bene diradare un dubbio che legittimamente potrà affiorare alle vostre menti: i maggiori ricavi che, in termini di maggiori entrate erariali, lo Stato conseguirà, non costituiranno in punto pratico un aggravio della pressione fiscale, e quindi un intralcio ed una remora all'ordinato sviluppo economico del paese; bensì sarà il risultato di quella paziente e capillare opera di perequazione tributaria postulata dalla « Riforma Vanoni » e che gli uffici finanziari saranno finalmente in grado di compiere, allo scopo di consentire, attraverso l'eliminazione di ogni forma di evasione tributaria ed una più giusta imposizione fiscale che ogni cittadino paghi in imposte, quanto effettivamente deve in ragione della sua... capacità contributiva.

In altre parole, sarà possibile adattare lo strumento fiscale ai principî sociali dello Stato, moderno e democratico, nel pieno rispetto ad un tempo sia delle esigenze dei meno abbienti e più bisognevoli, sia delle necessità postulate dallo sviluppo economico del Paese, sviluppo che va sempre più assecondato e tutelato per il bene comune di tutti indistintamente i cittadini.

Onorevoli colleghi! Sono certo, pertanto, che l'approvazione che voi darete a questo provvedimento legherà i vostri nomi alla seconda e più importante fase del rinnovamento del nostro sistema tributario.

Infatti, se la riforma Vanoni ha approntato i mezzi legislativi con cui attuare questo rinnovamento, voi, onorevoli colleghi, ne avrete approntato gli strumenti ed i mezzi necessari per la sua pratica realizzazione.

Devo ancora annotare che l'onorevole Relatore si è sostanzialmente dichiarato favorevole all'accoglimento delle proposte inoltrate in Commissione VI mentre ha sottaciuto alcune innovazioni strutturali allo stesso disegno di legge proposto dalla VI Commissione. In proposito vorrei ricordare all'onorevole Berry e alla Commissione il problema sollevato in Commissione in ordine all'attuazione del coefficiente 800, e soprattutto il problema dell'abolizione delle carriere speciali e quello delle carriere direttive ordinarie: problemi di notevole importanza soprattutto per quei ceti dell'Amministrazione finanziaria alla quale l'onorevole Berry molto opportunamente si è richiamato; e gli elementi che ci ha fornito sono veramente impressionanti. Io ne potrei aggiungere degli altri a conforto della tesi da lui sostenuta, e che condivido senza riserve, e che sostanzialmente denunzia una carenza funzionale dell'Amministrazione che dovrebbe essere adeguatamente risolta dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Secondo il modesto parere del sottoscritto e della Commissione finanze e tesoro, l'abolizione della carriera direttiva speciale è una necessità essenziale per l'Amministrazione finanziaria: è un problema sostanziale perché riguarda gli sviluppi della carriera non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche da quello qualitativo.

Perché, onorevoli colleghi, io desidero ricordare, a modesta integrazione delle brillanti considerazioni svolte dall'onorevole Berry, al quale esprimo la gratitudine mia e di tutti i finanziari d'Italia...

PRESIDENTE. Qui siamo deputati, non finanziari: non me lo faccia ricordare.

TURNATURI. Ma, se permette, posso anche portare il pensiero delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. No! Porti il suo pensiero di deputato!

TURNATURI. Posso accettare senz'altro il suo richiamo. È come parlamentare e come cittadino che mi preoccupo dell'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, e desidero ricordare che essa oggi, nella scala gerarchica di tutte le amministrazioni dello Stato, costituisce il « fanalino di coda ». Se guardiamo allo svolgimento di carriera del personale centrale del Ministero delle finanze notiamo con rammarico che esso sta in coda dopo il Ministero del tesoro, della Difesa marina, della Pubblica istruzione, della Marina mercantile e anche del Ministero delle poste. È vero che si tratta di amministrazioni autonome; ma quanto il Relatore ha testé detto ci ricorda la essenziale, primaria importanza dell'Amministrazione finanziaria rispetto a tutte le altre amministrazioni. Quale politica della scuola, quale politica sociale di sviluppo si può fare se non abbiamo un'amministrazione finanziaria efficiente, ordinata? Orbene: l'Amministrazione finanziaria come direttivo centrale si è messa in coda a tutti gli altri Ministeri. Se poi passiamo agli sviluppi di carriera del personale provinciale, vediamo che il suo sviluppo di carriera è ancora inferiore a quello dell'Amministrazione centrale. Con i miglioramenti suggeriti dalla Commissione Finanze e tesoro e accolti con generosa comprensione dal Rela-

tore della I Commissione il vertice delle dogane arriva al 30 per mille, cioè meno di un terzo dello sviluppo di carriera previsto per il personale centrale, meno della metà dello sviluppo di carriera previsto per il personale delle Intendenze. Lo stesso dicasi per il personale delle imposte dirette, e lo stesso per il personale delle imposte indirette sugli affari.

Onorevoli colleghi, questa è la situazione drammatica dei finanziari; e non ostante ciò notiamo che il gettito delle imposte – come giustamente rileva l'onorevole Berry – si è talmente dilatato da superare quota 100 non ostante che gli organici del personale siano ancora ancorati ai modesti quantitativi del 1947-48. Tutto questo, onorevoli colleghi, ho sentito il dovere di sottolineare alla vostra considerazione, confortato dalla eloquenza delle cifre portate dall'onorevole Berry. Vorrei ancora aggiungere pochi dati. Nel 1947-1948 il gettito delle imposte dello Stato segnava appena 342 miliardi, che sono saliti, nel bilancio 1961-62, a 3.800 miliardi. Nel 1959-60 il reddito dichiarato dei contribuenti era di 2.866 miliardi; il reddito accertato dagli uffici, non ostante l'insufficienza quantitativa del personale, è stato di 5.300 miliardi, più del doppio. Le dichiarazioni annuali con il sistema della legge Vanoni sono stati 4 milioni e mezzo. Queste dichiarazioni bisogna rettificarle. Gli accertamenti d'ufficio per la ricchezza mobile hanno portato all'accertamento di 427 miliardi con un complesso di 352.314 nuovi contribuenti. Le dichiarazioni rettificate dall'amministrazione per le imposte dirette per l'imposta complementare sono state 2.962.383 nel periodo che va dal 1951 al 1960 per 2.656 miliardi. E tutto ciò non ostante le leggi tributarie abbiano addossato agli Uffici finanziari nuovi gravosi oneri come la legge 5 gennaio 1956 che praticamente ha tolto agli uffici la possibilità dello strumento impositivo sottoponendo gli uffici all'onere della prova. Contemporaneamente si verifica il fenomeno dell'abbandono da parte dei migliori funzionari, allettati dalle prospettive del lavoro privato; e l'amministrazione finanziaria propone un ampliamento di organico che è veramente risibile.

PRESIDENTE. Non è l'Amministrazione finanziaria: è il Governo.

TURNATURI. Accetto il richiamo del Presidente ma desidero ricordare agli onorevoli membri della Commissione che il disegno di legge che abbiamo approntato per l'amministrazione finanziaria era diverso, più organico, più sostanzioso: prevedeva innovazioni notevoli che purtroppo il Consiglio dei ministri ha disarmato. Il Parlamento queste cose deve conoscerle, perché altrimenti verrebbe meno la sua funzione che è quella di dare all'amministrazione dello Stato una amministrazione nuova, moderna, efficiente che è necessaria per consentire allo Stato democratico la possibilità di perseguire le finalità che non è possibile realizzare se non vi è una amministrazione idonea e seria.

Concludo così questo mio intervento, riservandomi di intervenire sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Come membro della I Commissione o della Commissione Finanze e tesoro?

TURNATURI. Come membro della I Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Desidero aggiungere subito alcuni chiarimenti. Dal punto di vista delle costatazioni di fatto, è indubbio che i motivi addotti dall'onorevole relatore Berry siano quegli stessi che hanno spinto anche l'Amministrazione finanziaria a presentare un disegno di legge per la revisione degli organici. È verissimo, infatti, che gli organici dell'Amministrazione finanziaria non corrispondono alle necessità dell'Amministrazione stessa; è verissimo anche che sarà necessario giungere a tutta una revisione della organizzazione di un personale che è lo stesso di dieci anni fa e quindi inidoneo alle nuove, maggiori esigenze« Debbo però dire che non si tratta soltanto di aumentare il personale: occorre anche riorganizzarlo, sistemare i servizi meccanografici, mettere a posto gli uffici, ampliando quelli finanziari e creando nuovi edifici. Insomma, tutta l'Amministrazione avrebbe bisogno di essere rivista completamente, e a fondo. E naturalmente il Ministero delle finanze non può pensare di risolvere tutti questi problemi in un solo tempo. Deve essere una evoluzione quella che si compie, non una rivoluzione.

Mentre sono pronto a discutere tutti gli emendamenti che sono stati presentati, accogliendone alcuni ed eventualmente respingendone altri, non posso assolutamente accettare le tabelle così come sono state formulate dal relatore, per conto del Comitato ristretto che ha esaminato il disegno di legge. Vi sono infatti delle incongruenze di natura razionale, in quanto è vero che il personale dovrebbe avere una possibilità di aumento di remunerazione; ma creando un piccolo eser-

cito di ispettori compartimentali, per esempio, aumentiamo la disfunzione che esiste nell'Amministrazione, non la diminuiamo. Se infatti in uno stesso ufficio vi sono cinque o sei funzionari che hanno lo stesso grado, per i quali la Commissione propone di stabilire che hanno un grado gerarchicamente superiore a quelli che sono titolari dell'ufficio, la difficoltà di funzionamento viene aggravata, non attenuata.

Debbo quindi chiedere alla Commissione di voler discutere con il Governo queste tabelle, in quanto, se non si arrivasse ad un accordo, sarei costretto a chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

Ritengo comunque che sia necessario, per quanto riguarda le tabelle, quando vi giungeremo, rinviare di qualche giorno la discussione, in modo che esse possano essere studiate organicamente in relazione ai criteri che riterremo opportuno adottare. Non credo sia possibile fare ciò oggi.

Noi infatti possiamo variare il vertice o la base, non il sistema.

PRESIDENTE. Mi sembra che il rinvio dell'esame delle tabelle ad altra seduta sia reso necessario dal fatto che abbiamo quaranta articoli da approvare e ci deve essere necessariamente un limite per la seduta della Commissione. Vorrei chiedere pertanto alla Commissione se è d'accordo perché si esamini il disegno di legge, prendendo come testo base quello elaborato dal Comitato ristretto anziché quello del disegno di legge originario.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli articoli, esaminando il testo elaborato dal Comitato ristretto, e che la diligenza del nostro segretario ci dà modo di confrontare con quello originariamente proposto dal Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

« Presso il Ministero delle finanze sono istituite le seguenti direzioni generali:

Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali.

NANNUZZI. Vorrei cogliere l'occasione della discussione di questo articolo per sottolineare che nel Comitato ristretto abbiamo orientato il nostro lavoro in modo tale da arrivare ad un compromesso fra le varie posizioni ed i vari orientamenti.

L'onorevole Ministro adesso ha portato a conoscenza della Commissione quello che è l'orientamento dell'Amministrazione – oltreché il suo personale – su alcune questioni che sono state trattate dal Comitato, il quale ha dato una certa soluzione ai vari problemi da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Quel che vorrei far rilevare, è che nel Comitato ristretto ogni parte ha rinunciato a talune sue posizioni che avrebbero potuto portare la discussione del disegno di legge molto per le lunghe se non addirittura alla rimessione in Assemblea per dirimere in quella sede le questioni e la contrapposizione sulle soluzioni e gli orientamenti diversi che venivano prospettati.

È stata già ricordata da parte nostra, anche in precedenti esami del disegno di legge, la necessità di innovazioni profonde nell'Amministrazione finanziaria. È stata ricordata la necessità della eliminazione della carriera speciale e la creazione, in sua vece, di carriere normali. Non voglio spiegarne qui le ragioni che ho tante volte illustrato e sostenuto e che gli onorevoli colleghi hanno condiviso. Se il problema non trova qui la sua soluzione è perché abbiamo tutti ritenuto opportuno rinviare la definizione della questione ad altra, più generale, sede. Anche per l'istituzione del coefficiente 800 si è ritenuto dover rinviare, per dar la possibilità di una disciplina unitaria e generale con una visione non settoriale delle varie esigenze della pubblica amministrazione.

Ora, onorevole Ministro, tutto questo voglio precisarlo a lei, affinché comprenda lo spirito col quale operiamo e poter eventualmente, orientare, tenendo conto di ciò, il suo parere e le sue decisoni. Il Comitato ha concluso i suoi lavori presentando qui un testo che è un compromesso fra i vari orientamenti.

Generalmente nella nostra Commissione i lavori del Comitato ristretto vengono accolti favorevolmente proprio perché frutto dello sforzo che viene fatto da ogni parte per giungere ad una soluzione che soddisfi le esigenze prioritarie sostenute dalle varie parti nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato. Può darsi pure che gli argomenti che il Ministro ci porterà, articolo per articolo, ci convincano; però personalmente a me il richiamo (che non voglio definire minaccia o ricatto, che sarebbero parole troppo grosse che vanno al di là del mio pen-

siero) relativo alla possibilità del Governo di avvalersi della facoltà di rimettere in Assemblea il provvedimento – possibilità che nessuno contesta e che noi tutti abbiamo, utilizzando gli strumenti offerti dal Regolamento – francamente non è piaciuto molto in questo inizio di discussione. Se un'opposizione del Governo a soluzioni proposte dal Comitato ristretto dovesse affiorare nel momento in cui determinati problemi vengono in discussione, siamo dispostissimi a riesaminare le ragioni del nostro orientamento ed aderire alle tesi del Governo se esse sono giuste. Se però, *a priori*, di fronte a determinate soluzioni che vengono prospettate dal Comitato ristretto, il Governo non intende discutere costruttivamente e senza pregiudizio e per mantenere i suoi originari punti di vista è disposto a rimette il provvedimento in Assemblea, noi personalmente non lo riteniamo confacente all'atmosfera e al metodo che abbiamo sempre adottato nella nostra Commissione. Comunque voglio però sottolineare – e concludo – che noi siamo veramente decisi a difendere le conclusioni cui è giunto il Comitato ristretto, salvo che le soluzioni che noi abbiamo prospettate non siano poi in contrasto con determinati principî (che poi non sono intoccabili e inamovibili ma possono essere modificati di fronte ad una realtà).

E va tenuto presente che se determinati principî devono essere proprio salvaguardati comunque, potremo aderirvi se le argomentazioni saranno convincenti.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, il Ministro Trabucchi ha voluto sottolineare il suo desiderio di sincerità, di cui non gli si può essere che grati.

L'onorevole Turnaturi mi ha fatto pervenire l'emendamento del quale do lettura, da aggiungere al primo comma dell'articolo 1:

« Sono istituite le qualifiche di direttore centrale, di ispettore generale capo, di ispettore compartimentale capo, di conservatore ispettore.

La promozione alle qualifiche previste dal comma precedente si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo.

Le carriere speciali, previste dal quadro 83 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite con le carriere di cui agli annessi quadri 6, 7 e 8 ».

BERRY, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Turnaturi ha attinenza alla istituzione del coefficiente 800, del quale si è in precedenza parlato. Si tratta di problemi che devono evidentemente essere risolti con una visione unitaria di quelle che sono le esigenze complessive della pubblica amministrazione. In conseguenza di ciò, allo stato attuale, data la sede proposta, debbo esprimere parere contrario all'emendamento; sarò però ben lieto di aderire ad una eventuale proposta di legge presentata a questo riguardo e concernente tutti i dipendenti di tutte le Amministrazioni dello Stato.

NANNUZZI. La proposta dell'onorevole Turnaturi trova il nostro gruppo consenziente, in linea di principio, in quanto contempla quelle soluzioni che abbiamo sostenuto in sede di Commissione e di Comitato ristretto. Il Comitato ristretto non ha però accolto l'introduzione del coefficiente 800; siamo però giunti non per l'opposizione di altri gruppi, ma in quanto il problema sollevato si ritenne tale da essere esaminato in un contesto più generale.

Per quanto riguarda il coefficiente 800, fu ritenuto addirittura che i membri della Commissione si facessero promotori di una proposta di legge istitutrice del coefficiente 800 per tutte le Amministrazioni, come impegno del favorevole orientamento della Commissione stessa.

Appunto perciò, per evitare una soluzione non generale, in sede di Comitato ristretto abbiamo prescisso alla istituzione del coefficiente 800 e siamo giunti ad un compromesso che va rispettato. Noi, per parte nostra, lo rispettiamo, votando contro questo emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Tessitori si impegnò, quando era Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, a presentare un disegno di legge istitutivo del coefficiente 800 per tutte le Amministrazioni. Oggi dobbiamo chiedere che assuma lo stesso impegno il Ministro Medici. Prego perciò l'onorevole Turnaturi di non insistere sul suo emendamento e di volerlo ritirare, per evitare una votazione contraria, che nessuno desidera. Non potremmo infatti votare in questa sede l'istituzione del coefficiente 800, mentre sappiamo tutti che il problema si approssima alla sua soluzione.

TURNATURI. Mi rendo conto delle difficoltà di ordine generale sollevate sia dall'onorevole Nannuzzi sia dall'onorevole relatore. Potrei aderire alla richiesta di ritiro

dell'emendamento formulata dal Ministro Trabucchi, se il Governo si assumesse un preciso impegno. Non basta, infatti, l'iniziativa parlamentare; e lo stesso onorevole Ministro, nel replicare alla relazione dell'onorevole Berry, ha implicitamente riconosciuto che il problema della istituzione della qualifica interna è fondamentale nel riordinamento dell'Amministrazione, dopo il turbamento provocato dalla legge n. 928 del 1959.

Trasformo perciò il mio emendamento in ordine del giorno, purché il Governo si impegni a risolvere sollecitamente il problema.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non può assumere impegni di questo genere. Ho già detto quello che è il mio punto di vista. Il Ministro risponde di impegni che prende personalmente e per il suo dicastero; non per un organo collegiale, e tanto meno, per iniziative che non sono di competenza del Ministro delle finanze.

TURNATURI. Questo è un impegno del passato Governo. Perché non lo si può riconfermare? Il Governo si impegna almeno ad accettare il mio ordine del giorno?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Potrò accettarlo come raccomandazione perché si tratta di una iniziativa di un altro organo; e l'onorevole Turnaturi sa che in questo momento le direttive del Ministro Medici sono quelle addirittura di rivedere completamente la struttura dell'amministrazione. Probabilmente egli presenterà un progetto di legge di delegazione per riformare l'organizzazione amministrativa. Non posso quindi impegnarmi per iniziative che saranno proposte dal Ministro Medici: posso solamente ricevere una raccomandazione, tenendo conto di quello che era in linea di massima l'orientamento del passato Governo. Di più non posso veramente fare.

TURNATURI. Con questo affidamento presenterò un ordine del giorno. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento e non essendovene altri sull'articolo 1, pongo in votazione l'articolo 1 stesso nel testo del Comitato ristretto di cui ho dato lettura e che risulta essere:

« Presso il Ministero delle finanze sono istituite le seguenti direzioni generali:

direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali;

direzione generale del contenzioso;

direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 1-*bis*. Ne do lettura:

« I ruoli organici del personale dipendente dal Ministero delle finanze sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180, 188 e 195 dello stesso testo unico è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il personale delle carriere di concetto, istituite con la presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti dai rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Il ruolo dei contabili doganali di cui all'annesso quadro 11 è istituito per i servizi di cassa e di contabilità delle dogane e per quelli dei magazzini doganali e di proprietà privata. I contabili doganali sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Gli operatori tecnici aggiunti e gli operatori di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

La nomina ad operatore tecnico aggiunto si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una sui mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di 1ª e 2ª classe partecipano, unitamente agli archivisti ed applicati, ai concorsi per esami e agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista della stessa carriera esecutiva.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a de-

correre dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto alle macchine grafiche e da stampa, eliocianografiche e similari, elettrocontabili, per la bollatura a punzone ed ai laboratori fotografici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze ».

In merito al comma secondo, debbo osservare che le prove pratiche dovrebbero formare oggetto più di regolamento che di un articolo di legge.

BERRY, *Relatore*. L'osservazione del Presidenteè fondatissima, e' rivedendo ancora una volta questa norma mi si rafforza il convincimento che essa sia più adatta per essere inserita in un regolamento. Proporrei pertanto la soppressione del secondo comma.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non mi pare che sia addirittura da sopprimere perché le prove pratiche bisogna pur farle.

PRESIDENTE. Potremmo modificare nel seguente modo il secondo comma sopprimendo tutto il resto del comma:

« La nomina ad operatore tecnico aggiunto si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono prove scritte, orali e pratiche ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sull'ultimo comma devo fare alcune osservazioni in merito all'equiparazione ivi stabilita fra le varie categorie agli effetti dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Noi possiamo ammettere una equiparazione fra operatori di macchine grafiche, elettrocianografiche e similari; ma mentre per le macchine elettrocontabili il personale deve essere in possesso di particolari attitudini, la bollatura a punzone è invece la più banale delle operazioni, di per sé stessa, e motiva l'indennità speciale solo per il fatto del tormento dei timpani causato dall'azione della macchina.

Quindi, mentre evidentemente siamo d'accordo sulla corresponsione dell'indennità, penso che si dovrebbe parlare di indennità del tutto diversa, trattandosi da un lato di corrispondere un'indennità a chi è particolarmente abile nell'adoperare i moderni sistemi, e dall'altro di darla a chi è sottoposto al tormento di un rumore continuo.

Ciò detto, se si vuole, possiamo anche come espediente pratico lasciare le cose come sono; ma sarebbe più logico stabilire che l'indennità prevista dall'articolo 15 viene estesa al personale addetto alle macchine grafiche, elettrocontabili, ecc.; ed aggiungere subito dopo che viene istituita una indennità, sia pure nella stessa misura, a coloro che sono addetti alle bollatrici a punzione; e ciò perché trattasi di funzioni del tutto diverse.

Ritengo infine che sia necessario fare osservare che è opportuno precisare quali siano le macchine « grafiche e da stampa » perché grafiche sono anche le macchine da scrivere. Potremmo mettere « macchine tipografiche ».

NANNUZZI. Ma la dicura « macchine grafiche » comprende anche quelle per la litografia, mentre naturalmente non si parla di macchine da scrivere. L'industria grafica comprende tutte le attività previste dal contratto collettivo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Leggo nell'articolo la parola « similari » che mai, una volta, il nostro legislatore avrebbe inserito in un testo legislativo e che dal punto di vista tecnico è quanto mai inopportuna, ritengo anche che, in sede di interpretazione si potrebbero sostenere tesi quanto mai contraddittorie, estensive o restrittive, senza l'ancoraggio ad un dato più o meno certo.

Io proporrei di adoperare una formula che imponga l'indennità al personale per il quale è veramente necessaria una particolare attitudine e preparazione tecnica, evitando quelle incertezze che potrebbero in seguito dar luogo a discussioni e contestazioni.

PRESIDENTE. Potremmo adoperare la espressione « personale addetto alla tipografia ».

TURNATURI. Tengano presente, gli onorevoli colleghi, che si tratta in fondo di 171 dipendenti in tutto.

PRESIDENTE. Il problema non è quello del numero: è quello di trovare una formula che impedisca l'eccessivo aumento in futuro di questi dipendenti, in forza di una interpretazione estensiva della norma.

BERRY, *Relatore*. Propongo l'accantonamento di questo articolo, onde poter giungere ad una sua più idonea formulazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 3 rimane accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 4; ne do lettura:

« Gli ispettori superiori per i servizi della finanza locale sono nominati, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione od equiparato nei ruoli delle carriere direttive dell'Ammi-

nistrazione centrale delle finanze, dell'Amministrazione civile dell'interno, delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonché tra gli impiegati che rivestono una corrispondente qualifica direttiva nelle carriere speciali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e dell'interno ».

NANNUZZI. Osservo che si fa sempre riferimento ad altri Ministeri, ad altre Amministrazioni, e quindi ad altri ruoli. « Su conforme parere del Consiglio di amministrazione », dice questo articolo: ma di quale Consiglio si tratta? Potrebbero sorgere dei contrasti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il servizio della finanza locale dipende da tre Amministrazioni: degli interni, delle finanze e, per le Regioni, dalla Presidenza del Consiglio. È quindi sostanzialmente difficile indicare con precisione uno di questi tre rami, Però, poiché essi diventano ispettori di finanza, è giusto che sia il consiglio di amministrazione delle finanze a decidere della opportunità e della scelta.

NANNUZZI. Un richiamo al principio generale ritengo comunque sia opportuno e necessario.

BERRY, *Relatore*. È sufficiente aggiungere un secondo comma: « Si osservano le modalità previste dall'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Analoga situazione è del resto prevista, per gli ispettori del tesoro, nell'articolo 268 del citato testo unico.

BERRY, *Relatore*. Se mi consente il Presidente, soltanto per rettificare una affermazione dell'onorevole Sottosegretario, vorrei far presente che nel caso specifico si tratta di personale che già presta servizio da oltre sei mesi presso l'amministrazione. Quindi i casi non sono assimilabili; e anzi a questo riguardo si vedrà che abbiamo delimitato la possibilità di trasferimento a coloro che già erano adibiti a questo servizio. In sostanza, le varie amministrazioni si sono già assuefatte a questo stato di cose ed alla perdita del proprio personale.

Ad ogni modo, possiamo aggiungere: « Si osservano le modalità previste dall'articolo 199 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la nomina degli impiegati appartenenti a ruoli di Amministrazioni diverse da quella finanziaria ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 con l'aggiunta dell'espressione indicata dal relatore in modo che l'articolo risulta essere il seguente:

« Gli ispettori superiori per i servizi della finanza locale sono nominati, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione o equiparata nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale delle finanze, dell'Amministrazione civile dell'interno, delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonché tra gli impiegati che rivestono una qualifica direttiva nelle carriere speciali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e dell'interno. Si osservano le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la nomina degli impiegati appartenenti a ruoli d'Amministrazioni diverse da quella finanziaria ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« All'articolo 255 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo ».

BERRY, *Relatore*. Vorrei presentare un emendamento, per consentire che lo statistico, al quale si riferisce questo articolo, abbia la possibilità di conseguire la promozione all'ultima qualifica dopo sei anni, anziché otto come proposto nel testo ministeriale, o tre come prevede il testo del Comitato ristretto . Allo stato attuale, esiste soltanto una qualifica di statistico; la norma consente lo sviluppo di carriera. Se ci si attiene alle norme previste dal disegno di legge originario lo statistico avrebbe la possibilità di conseguire la qualifica di statistico capo dopo 20 anni, mentre nel nuovo testo vi arriverebbe dopo 15 anni di carriera. Penso che

sia bene scegliere la via di mezzo modificando così l'ultimo periodo dell'articolo:

« ...e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 con incorporato l'emendamento del relatore diretto a sostituire « tre » con « sei », nell'ultima parte dell'articolo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« L'articolo 257 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio.

La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« I posti di ispettore generale delle Intendenze di finanza sono conferiti con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad intendenti che, durante la loro carriera, siano stati titolari o reggenti di sede per almeno tre anni.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico ed alla restituzione degli interessati alla qualifica di provenienza.

L'ispettore generale delle Intendenze di finanza è gerarchicamente superiore agli intendenti ».

Avrei qualche piccola obiezione da fare a questo articolo.

BERRY, *Relatore*. In effetti è da tener presente che questo articolo è uno di quelli che trovano maggiori obiezioni da diverse parti; sia per quanto riguarda la norma di cui al secondo comma (possibilità di revoca dall'incarico) sia per quanto riguarda l'ultimo comma che attribuisce la posizione gerarchica superiore all'intendente non ostante vi sia identità di qualifica.

TURNATURI. Concordo con le preoccupazioni del relatore e proporrei la soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Veramente le maggiori obiezioni sono state fatte al terzo comma.

NANNUZZI. Qui veramente la disposizione è un po' singolare perché i posti di ispettore generale previsti in tabella non si conferiscono per promozione ma per incarico. Ora, è possibile avere degli ispettori generali solo per incarico e non un certo numero di ispettori permanenti? Altrimenti può darsi che ad un certo punto su sette posti di ispettore generale previsti in tabella nessuno sia occupato.

BERRY, *Relatore*. Dei 99 intendenti, sette sono ispettori, ai quali si richiedono trasferimenti e spostamenti continui. Di qui la necessità di sostituire gli ispettori più anziani con altri più giovani che possano sobbarcarsi a queste fatiche.

NANNUZZI. E come vanno a fare ispezioni ai pari grado?

TRABUCCHI, *Ministro delle Finanze*. Se hanno un incarico ispettivo possono farlo.

NANNUZZI. Io limiterei il secondo comma alla formulazione: « Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico », sopprimendo il resto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo sarebbe stato possibile se si fosse introdotto il coefficiente 800. Ora occorre modificare il testo.

PRESIDENTE. La formulazione potrebbe essere la seguente:

« L'incarico di ispettore generale delle intendenze di finanza è conferito con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad intendenti che, durante la loro carriera, siano stati titolari o reggenti di sede per almeno tre anni.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico ».

Il terzo comma verrebbe così soppresso.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7, così come è stato ora formulato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, fino alle parole « dall'incarico ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la soppressione delle rimanenti parole del secondo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione del terzo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« L'incarico di ispettore generale delle intendenze di finanza è conferito con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione ad interventi che, durante la loro carriera, siano stati titolari e reggenti in sede per almeno tre anni.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7-*bis*. Ne do lettura:

« Gli ispettori generali e compartimentali delle dogane e imposte indirette, gli ispettori compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari, dirigenti di compartimento o a disposizione del Ministero, sono gerarchicamente superiori agli impiegati di pari qualifica dello stesso ruolo.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico ».

Anche per questo articolo 7-*bis* occorrerebbe adottare la formula di cui al precedente articolo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il problema ha qui una certa importanza, in quanto la pratica insegna che quando vi sono due ispettori compartimentali, essi sono di pari grado. Occorrerebbe dunque parlare di esercizio di funzioni superiori, non di superiorità gerarchica. Stabilire cioè che l'ispettore dirigente ha potere di disporre degli altri ispettori.

PRESIDENTE. Questo contrasta però con alcuni principî di diritto amministrativo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe allora dire che l'ispettore dirigente, anziché gerarchicamente superiore, è il responsabile dell'andamento dell'ufficio.

BERRY, *Relatore*. È questo un problema alquanto difficile da risolvere, in quanto i vari ispettori hanno tutti lo stesso coefficiente di retribuzione oltre che la stessa qualifica. Si tratta comunque di una questione di carattere strettamente tecnico, per cui propongo l'accantonamento di questo articolo, al fine di proporre la formulazione più idonea.

PRESIDENTE. È questa una situazione non esclusiva dell'Amministrazione finanziaria: gli stessi inconvenienti sono stati creati dalla legge n. 928 del 1959 anche nelle altre Amministrazioni. Esistono delle province, per esempio, dove si trovano due questori!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qui il problema è esattamente inverso di quello dell'articolo precedente. Qui si parte dal presupposto di un certo numero di funzionari che hanno lo stesso coefficiente, e si vuole attribuire una posizione gerarchicamente superiore ad alcuni di loro. Quindi si potrebbe dire: « Le funzioni di dirigente dell'Ispettorato compartimentale sono affidate con decreto... ».

BERRY, *Relatore*. Sarei d'accordo.

PRESIDENTE. Allora potremo dire: « La funzione di dirigente degli Ispettorati compartimentali delle Dogane e imposte indirette; dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari è affidata con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalità si provvede alla abolizione della funzione ».

TURNATURI. Chiedo l'abolizione di quest'ultimo comma perché la funzione, una volta avuta, non si può abolire. Se vi sono delle funzioni attribuite con legge, si incide su materia regolata dallo stato giuridico del personale, e con questa norma noi veniamo ad attentare ad un principio dello stato giuridico del personale.

PRESIDENTE. L'argomento dell'onorevole Turnaturi sarebbe efficace se noi creassimo un nuovo grado: ma siccome diamo esclusivamente un incarico, preferirei dire: « ... la funzione di dirigenza è conferita a titolo di incarico con decreto del Ministro per le finanze ... ». Non è un grado, ma lo diventerà quando ci sarà il coefficiente 800.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisognerà precisare che la funzione di dirigenza potrà essere attribuita soltanto a quei funzionari che hanno il coefficiente 570. Si potrebbe dire che: « La funzione ... è conferita a titolo di incarico su decreto del Ministro delle finanze su conforme parere del Consiglio di amministrazione ad ispettori ge-

nerali e compartimentali ». Ma occorrerebbe studiare una formula tecnicamente idonea per evitare che un Ispettore delle tasse possa essere preposto ad un ufficio delle imposte dirette e viceversa.

PRESIDENTE. Su questa base possiamo affidare il mandato di formulare definitivamente l'articolo, lasciando per ora in sospeso la votazione.

TURNATURI. Ma così la posizione degli attuali titolari degli Ispettorati compartimentali viene peggiorata. Prima della legge numero 928 del 1959 gli Ispettori avevano una posizione gerarchica superiore. Con detta legge sono stati promossi altri colleghi che concorrono ad assolvere la stessa funzione. E allora la posizione, che era preminente nei confronti di coloro che erano già promossi Ispettori compartimentali, viene ad essere peggiorata.

NANNUZZI. Ma rimane sempre l'anzianità.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Turnaturi che questo è un problema che interessa tutte le Amministrazioni dello Stato. Ad un certo momento si vedrà la possibilità di risolverlo.

TURNATURI. Allora preferirei che non si parlasse di questo argomento perché nell'Amministrazione finanziaria veniamo ad indebolire il prestigio dell'attuale titolare dell'Ispettorato.

PRESIDENTE. Abbiamo deciso di accantonare l'articolo. Ora si vedrà la formulazione definitiva, sulla quale ognuno potrà votare a favore o contro. La discussione dell'articolo 7-*bis* rimane pertanto accantonata.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9, ne do lettura:

« La nomina alla qualifica di custode di immobili demaniali si consegue con le modalità stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'espletamento dei servizi di custodia e portierato degli stabili di proprietà dello Stato è regolato da appositi disciplinari di servizio stabiliti per ciascun immobile demaniale sottoposto a vigilanza o custodia. Il disciplinare regola fra l'altro:

a) gli obblighi di servizio del custode;

b) l'uso gratuito dell'alloggio di servizio;

c) la sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza od impedimento, con persona di famiglia ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Desidero richiamare l'attenzione del signor Presidente sul fatto che la sostituzione del custode con persona di famiglia urta contro tutti quelli che sono i « sacri principî ». Il portiere può anche andare in villeggiatura, ma bisogna stabilire che il suo sostituto deve essere pagato a parte. Questo vale anche per le sostituzioni domenicali o per causa di malattia del titolare.

NANNUZZI. Non sono d'accordo. Io sono condimino, e nel nostro condominio quando la portiera è malata viene sostituita dal marito, che non per questo viene pagato a parte.

PRESIDENTE. Se il Ministro per le finanze ci tiene, io sono d'accordo. Possiamo aggiungere dopo le parole dell'ultimo comma: « ...con persona di famiglia... », la espressione: « ...da retribuirsi a parte ». Dovremo però inviare l'emendamento alla Commissione Bilancio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quand'è così rinuncio all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo formulato dal Comitato ristretto di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« La nomina alla qualifica di traduttore nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali si consegue mediante pubblico concorso per esami.

Le qualifiche equiparate ad assistente capo ed assistente superiore sono conferite, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al traduttore che abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.

Non essendovi emendamenti, né osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 11:

« La nomina a vice contabile nella carriera di concetto dei contabili doganali si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di ragioniere o perito commerciale, con esclusione dei titoli di studio equipollenti ».

BERRY, *Relatore*. Ne propongo la soppressione, perché già l'articolo 173 del testo unico detta delle norme precise per quanto riguarda l'accesso alle carriere.

ZUGNO. Riservando all'accertamento delle singole Amministrazioni la precisazione dei titoli stessi si ha un potere discrezionale che si adegua di più alla varia realtà che nel tempo si può presentare; con un impegno legislativo si ha invece un vincolo che non può più essere superato dall'Amministrazione.

Aderisco quindi alla proposta dell'onorevole relatore di sopprimere l'articolo 11.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si dichiara contrario a questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 11-*bis*:

« Un terzo dei posti messi a concorso nelle carriere di concetto previste dai quadri annessi alla presente legge è riservato al personale della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che sia provvisto del prescritto titolo di studio o che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo articolo dovrebbe trovare la sua collocazione in sede di disposizioni transitorie.

BERRY, *Relatore*. Non ritengo sia opportuno introdurre in questo disegno di legge una riserva a carattere generale e permanente per l'accesso alla carriera dei vicecontabili. Sono pertanto favorevole alla proposta del Ministro di collocare questa disposizione tra quelle transitorie.

PRESIDENTE. L'articolo 11-*bis* può quindi rimanere accantonato, agli effetti di una sua nuova formulazione per inserirlo tra le disposizioni transitorie.

TURNATURI. In sede transitoria esso è effettivamente necessario, nell'interesse dell'Amministrazione prima ancora che in quello del personale.

NANNUZZI. Diventando norma transitoria, con conseguente sua limitata applicazione, la riserva di un terzo dei posti messi a concorso mi sembra minima.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma è sempre una riserva. Non si vieta affatto la possibilità di partecipare ai concorsi; non cerchiamo di fare della pubblica amministrazione degli « ordini chiusi » per coloro che già ci sono. È bene venire incontro alle esigenze delle Amministrazioni, che sono quelle di rinnovarsi.

NANNUZZI. Voglio completare il mio pensiero, se il Ministro me lo consente.

Un sistema costante, che abbiamo respinto in tutte le altre leggi analoghe, è stato quello di inserire disposizioni siffatte come norme transitorie valide per la prima applicazione della legge.

Però, proprio perché limitata alla prima applicazione e quindi non come norma permanente come questa concordata nel comitato ristretto, la proposta di portare al 50 per cento dei posti non è così sconvolgente come può sembrare a prima vista, perché appunto, limitata alla prima applicazione e diretta a tener conto delle funzioni che sono svolte da questo personale.

Onorevole Ministro, io capisco che l'Amministrazione si debba rinnovare e deve permettere l'accesso a nuove e fresche forze. Però un fatto è certo: questo personale attualmente in servizio già assolve le sue funzioni e non si può non tener conto di questo fatto. L'Amministrazione ne ha disposto: e se ne ha disposto ciò significa che esso ha svolto bene le sue funzioni.

Ciò si riallaccia inoltre alla questione più generale; ovvero bisognerebbe mettere un nuovo inciso: « ...che abbiano svolto queste funzioni almeno, per un quinquennio ». Ecco la proposta che io faccio, di aggiunta alla fine dell'articolo 11-*bis*.

BERRY, *Relatore*. Ritengo opportuno, anche per connessione di materia, che questo articolo che accantoniamo, sia esaminato più compiutamente con tutte le altre norme finali e transitorie che iniziano dall'articolo 12-*bis*. Se una volta che la Commissione ha concordato sulla direttiva, non ritiene opportuna

una riserva di carattere permanente, possiamo rinviare la discussione del problema relativo al modo di accesso alla carriera, fino a quando non tratteremo le norme transitorie.

PRESIDENTE. Comunque sia, accantoniamolo, così non rimane pregiudicata la decisione.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Per l'ammissione agli scrutini per le promozioni nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari è considerata valida l'anzianità già posseduta nella qualifica equiparata e immediatamente inferiore a quella da conferire rivestita prima del passaggio nel ruolo dei conservatori ».

PRESIDENTE. Invece di: « ...è considerata valida l'anzianità... », bisognerebbe dire: « ...è considerata utile l'anzianità... ».

BERRY, *Relatore*. D'accordo per « utile ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi domando perché deve essere considerata anche la qualifica immediatamente inferiore: perché dobbiamo concedere altro beneficio ad una categoria che già ha conseguito dal punto di vista economico vantaggi notevoli e dobbiamo considerare fra questi fortunati anche quelli della qualifica inferiore.

BERRY, *Relatore*. Questa norma il Comitato ristretto l'ha fatta propria ma credo che, in definitiva, ci sia stata proposta dalla Commissione finanze e tesoro, ed è collegata con le norme contenute nell'articolo 263 del testo unico, che prevedono un particolare reclutamento, di per sé anomalo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Semmai vi è una cosa da osservare, e la sottopongo alla vostra attenzione: se cioè sia veramente giusta la norma secondo la quale solo coloro che provengono dall'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari possano conseguire vantaggio alla fine carriera, per cui percepiscono una somma da 10 a 15 milioni di buona uscita.

PRESIDENTE. Non è in questa sede che si deve porre il problema. Il Ministro propone di sopprimere dall'articolo 12 la frase: « ...e immediatamente inferiore... ».

NANNUZZI. D'accordo.

BERRY, *Relatore*. Si torni allora al testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 12 che rimane così formulato:

« Per l'ammissione agli scrutini per le promozioni alle qualifiche equiparate a quelle eventualmente rivestite prima del passaggio nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari è considerata utile l'anzianità già posseduta nelle qualifiche equiparate dei ruoli di provenienza ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12-*bis*. Ne do lettura:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 12-*bis*.

Le attribuzioni delle Direzioni generali di cui all'articolo 1 della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Ho dei dubbi sull'opportunità di una simile formulazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Più che di « attribuzioni » sarebbe opportuno parlare di « organizzazione » delle Direzioni generali.

PRESIDENTE. Fino a prova contraria esiste una certa riserva di legge prevista agli articoli 95 e 96 della Costituzione. Non faccio una opposizione, bensì un rilievo di ordine tecnico. Ad ogni modo andrebbero senz'altro sostituite le prime due parole: Le attribuzioni... », con: « L'organizzazione... ».

È una norma evidentemente superflua.

BERRY, *Relatore*. Vi è il precedente del riordinamento del Ministero dell'industria e commercio. Avevo anch'io le stesse perplessità circa la opportunità di una norma consimile, ma è stato fatto presente da parte di alcuni esperti funzionari che, in mancanza di una disposizione precisa, si può ritenere che la potestà regolamentare possa essere esercitata con decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12-*bis*.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;

b) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con

qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;

c) l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona, è collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

d) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

e) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

f) gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della real casa e per l'amministrazioni dei beni già costituenti la dotazione della corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

g) gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1486, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;

h) gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o già inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge;

i) gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nei corrispondenti ruoli previsti negli annessi quadri 6, 7 e 8.

Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica equiparata a quella già ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità in questa ultima qualifica ».

L'onorevole Raucci ha presentato un emendamento, per aggiungere dopo la lettera *i*):

« Il personale dell'Amministrazione periferica della finanza che alla data del 30 giugno 1956 era inquadrato nel ruolo di gruppo *A* e che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, venne inquadrato dal 1° luglio 1956 nei nuovi ruoli della carriera direttiva speciale, viene collocato nella qualifica e coefficiente superiore di stipendio dalla data in cui successivamente al 30 giugno 1956 abbia maturato l'anzianità prescritta, nella qualifica al tempo posseduta, per la scrutinabilità al grado superiore.

La decorrenza, tutti gli effetti, di tale collocamento, non potrà essere anteriore al 1° luglio 1956, anche per quel personale di cui al precedente comma che avesse maturato il periodo di anzianità prescritto, prima di quest'ultima data ».

BERRY, *Relatore*. Conosco l'emendamento. Si tratta di una sistemazione, sia pur parziale, del personale delle carriere speciali. Avendo però rimandato l'intera questione dell'eventuale riordinamento del personale speciale ad altro provvedimento organico, ritengo l'emendamento dell'onorevole Raucci superato.

RAUCCI. Occorre sanare la situazione creatasi nel momento in cui è stata decisa la istituzione delle carriere speciali, per cui funzionari che avevano regolarmente vinto un concorso e che già facevano parte del soppresso gruppo *A* sono stati poi equiparati a funzionari immessi senza concorso nelle carriere dello stesso grado.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Gli impiegati con qualifica *ad personam* di cui alla lettera *i*) sono in realtà quelli che non sono stati ritenuti idonei ad essere immessi nei ruoli, con conseguente impossibilità, quindi, di promozione. Ora, immetterli nei ruoli vuol dire sconfessare quello che è stato un precedente giudizio di inidoneità, avvalorato del resto anche dal contesto dell'articolo 199 del testo unico. Desidererei poter approfondire la questione.

TURNATURI. È vero che questo personale non fu ritenuto idoneo, ma è pur vero che esso aveva superato un concorso e degli esami.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Io dovrei dire che non è una questione che ha importanza dal punto di vista quantitativo, bensì da quello qualitativo, perché se questo personale è stato ritenuto non idoneo dovrà sostenere l'esame un'altra volta. Salviamo il principio!

RAUCCI.. Se mi è concesso, vorrei pregare l'onorevole Ministro di affermare lo stesso principio anche per il mio emendamento: se il principio è valido egli deve accogliere l'emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per l'emendamento Raucci vi sono due osservazioni. La prima è quella già fatta dall'onorevole Berry. La seconda consiste nel fatto che noi questo personale lo immettiamo nella qualifica in relazione all'anzianità prescritta dalla legge abrogata. Si sa che non è mai esistita cosa così dannosa all'Amministrazione come il fenomeno del « paracadutismo ». Lei conosce certamente la disciplina legislativa relativa alla categoria dei « trentanovisti », che ha creato molti malcontenti perché quando si creano queste situazioni si viene a spostare quello che è un equilibrio, sia pure instabile.

Se questo si fa in occasione della revisione generale di alcuni ruoli, cioè rivedendo l'intero problema della carriera speciale, allora può darsi che in questo complesso questi inconvenienti risultino tollerabili. Ma se lo facciamo così, mi si perdoni, surretiziamente, noi andiamo certamente a creare situazioni inique. Creeremo degli altri squilibri provocando poi proposte di legge di rettifica.

NANNUZZI. Non posso accettare questa impostazione. L'emendamento che sottoponiamo il collega Raucci ed io alla Commissione non ha niente a che vedere con le carriere speciali. Le carriere speciali sono altre, nel senso che hanno danneggiato questi funzionari che erano arrivati alla carriera direttiva attraverso un concorso. In pratica è questa situazione che si vuol sanare e che non ha niente a che vedere con le questioni delle carriere speciali. Una ingiustizia è stata perpetrata: adesso cerchiamo di ripararla.

PRESIDENTE. Lasci che ne discutiamo mercoledì, alla prossima seduta.

Dato che l'onorevole Ministro ha chiesto un breve rinvio per avere la possibilità di studiare le implicazioni e la portata dell'articolo 13, ritengo che l'ulteriore esame dell'articolo stesso debba essere accantonato. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere del ramo dell'Amministrazione finanziaria presso il quale prestano servizio.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio all'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui al precedente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono

collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo al Relatore ed all'onorevole Turnaturi se vi è ancora personale della ex « Unsea » che presti servizio presso il Ministero delle finanze.

TURNATURI. Ve ne sono ancora alcuni presso le intendenze di finanza. Il Ministero dell'agricoltura ha però chiamato a sé questo personale.

PRESIDENTE. Sono certo che, nonostante l'ordine del Ministro, questa norma non corre il rischio di essere inapplicata.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il Ministero del tesoro, posso assicurare che non vi è più alcun impiegato proveniente dalla ex « Unsea » che presti servizio presso la nostra Amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero delle finanze possono essere collocati, a loro domanda, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici sempreché con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ne siano ritenuti meritevoli per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il collocamento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati di cui al primo comma prendono posto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla stessa qualifica, ivi compresi quelli collocati o trasferiti ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 e conservano a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica.

La norma di cui al primo comma del presente articolo si applica anche nei confronti del personale che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti del Ministero delle finanze successivamente all'entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti; il collocamento nei ruoli organici ha la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non può comunque essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi degli impiegati inquadrati nel personale non di ruolo del Ministero delle finanze in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende e uffici in liquidazione o soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta ».

Ho delle riserve da fare circa l'espressione « giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione », usata nel primo comma.

Gli onorevoli Baroni, Piccoli e Colleselli hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo del quale do lettura:

« Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultima degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive ».

BERRY, *Relatore*. Si chiede in sostanza che l'articolo 15 venga sostituito con un altro

che mutua il contenuto dell'articolo 23 della legge n. 1304 del 1961.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, in comitato eravamo rimasti d'accordo, nel senso che questa disposizione dovesse ricalcare fedelmente la norma analoga, già approvata, del disegno di legge sul riordinamento del Ministero dell'agricoltura.

Non so se la norma formulata dal comitato ristretto comprende il collocamento anche in soprannumero, ma è certo che essa doveva mirare alla sistemazione complessiva degli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti.

Ora, si vuole aggiungere qui un inciso, un nuovo comma in aggiunta a quelli già disposti per gli impiegati ex « Unsea » del Ministero dell'agricoltura. Ma mi domando cosa significa quell'« ...anche... » in soprannumero? Non consentirà al Ministro di mettere a concorso una parte di questi posti in soprannumero; l'inciso in questione va eliminato perché abbiamo deciso che dal momento in cui esplicheranno i concorsi si dovranno eliminare i soprannumeri.

Dall'esposizione fatta dal collega onorevole Berry all'inizio, mi era parso di poter dedurre che anch'egli avesse in mente questa necessità di parificare il trattamento dei ruoli aggiunti del Ministero delle finanze a quello dei ruoli aggiunti degli altri Ministeri. Quindi credo che la cosa sia ovvia, nel senso che abbiamo già, noi del comitato, concordato la linea comune e ci siamo attenuti a questo principio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sarei d'accordo: l'unica cosa da tener presente, secondo me, è che è inutile la domanda, trattandosi di un diritto dell'impiegato almeno nella formulazione proposta.

C'è però da considerare la disposizione per la quale non è previsto neanche un giudizio discrezionale dell'Amministrazione: si tratta di una grossa lesione di principio; perché ammetto che si introducano nei ruoli organici impiegati che in questo momento non ne hanno diritto, e senza alcun giudizio; siccome però la pratica mi insegna che non si esclude mai nessuno, se la Commissione ritiene di approvare questa formulazione, il Governo, dopo aver manifestato la sua opposizione, si rimette in quanto la questione non ha importanza fondamentale dal punto di vista dell'Amministrazione delle finanze.

Il principio fondamentale vuole che quando si tratti di far passare di ruolo un impiegato, deve essere fatta una valutazione delle sue capacità e del suo rendimento. Comunque, ripeto, mi rimetto alla Commissione.

BERRY, *Relatore*. Hanno già subìto due vagli gli impiegati in questione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora è inutile dire che si entra per concorso, perché praticamente faremo entrare anche i cottimisti.

BERRY, *Relatore*. La proposta è che l'emendamento Piccoli ed altri sostituisca l'articolo 15, e ciò in aderenza a quanto si è fatto per altri settori della pubblica amministrazione. Potrei anche concordare con le osservazioni del Ministro, però, devo osservare che l'Amministrazione si regge, allo stato attuale, in parte con impiegati avventizi, se teniamo conto che il 1° luglio 1958 essi saranno ben 19 mila e se dalla stessa relazione ufficiale risulta che molti degli impiegati di ruoli aggiunti reggono degli uffici.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non dico di no, ed aggiungo anzi che nella valutazione non si escluderebbe nessuno; ma si tratta, in pratica, di salvare il principio generale.

NANNUZZI. Onorevole Ministro, non potremmo fare per il Ministero delle finanze un trattamento diverso da quello che è stato deciso per il personale degli altri Ministeri. Abbiamo varato cinque o sei provvedimenti con norme analoghe, a cominciare da quelle per la Motorizzazione civile, per il Ministero della sanità, dell'agricoltura e per altri dicasteri. Quindi diventa difficile adottare un trattamento diverso per le finanze. E ciò senza entrare nel merito delle osservazioni che ella ha fatto, e che sono, a mio avviso, discutibili.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per parte mia sono contrario, anche perché la mia responsabilità mi impone di mantenere una linea coerente e per dare la possibilità al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione di proporre la revisione delle norme relative. Qui si tratta di un principio che non dovrebbe ammettere deroghe: io mi lascio vincere, ovviamente, da una votazione contraria ma sia chiaro che il Governo è contrario.

Desidererei sentire l'opinione dell'onorevole Presidente circa l'opportunità di riservare all'Amministrazione quanto meno questa possibilità teorica.

PRESIDENTE. Debbo dare atto all'onorevole Nannuzzi, nella veste di Presidente di quel Comitato ristretto, che l'emendamento oggi presentato dagli onorevoli Piccoli, Colleselli e Baroni era stato da lui presentato

al Comitato ristretto e successivamente ritirato in seguito alle richieste degli altri onorevoli colleghi componenti il Comitato ristretto.

NANNUZZI. L'onorevole Berry si era del resto impegnato a presentarlo in questa sede personalmente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si dichiara contrario all'accoglimento dell'emendamento Baroni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 15 presentato dagli onorevoli Baroni, Piccoli e Colleselli, del quale ho precedentemente dato lettura che non incontra l'approvazione del Governo e che risulta essere del seguente tenore.

« Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegatei ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

« Il personale dei ruoli aggiunti del Ministero del tesoro che presta servizio, dall'entrata in vigore della presente legge, presso le Intendenze di finanza, può essere collocato, a seconda della carriera di appartenenza, nei corrispondenti ruoli organici della carriera direttiva delle Intendenze di finanza ed in quelli delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Il collocamento di cui al precedente comma è disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su domanda degli interessati, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.

Per gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del primo comma del presente articolo, si osservano le norme contenute nel terzo comma del precedente articolo 15; l'ordine di collocamento in ruolo fra gli impiegati stessi e quelli previsti nel citato comma dell'articolo 15 è dato dall'anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità anche di quest'ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La norma di cui al primo comma del presente articolo si applica anche nei confronti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le intendenze di finanza e che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti del Ministero del tesoro, successivamente alla data stessa. Si osservano per tale personale le norme di cui al quarto comma, seconda parte, del precedente articolo 15.

Per tutto il personale previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 15 della presente legge ».

Essendo necessaria una nuova formulazione di questo articolo, ne propongo l'accantonamento.

NANNUZZI. Propongo di aggiungere, dopo le parole « Intendenze di finanza », l'espressione « nelle carriere dei ruoli tecnici dell'Amministrazione finanziaria ».

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuto in questo momento un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte dell'onorevole Zugno, che potrebbe rendere inutile la prosecuzione della discussione.

L'onorevole Zugno ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ZUGNO. Molto brevemente. Debbo rilevare che questo personale del Ministero del tesoro, distaccato presso le Intendenze per il servizio danni di guerra esplica pur sempre un servizio del Ministero del tesoro. Ora, non riesco ad immaginare come del personale del Tesoro che presta servizio presso uffici – sia pure distaccati – del suo Ministero, possa ad un certo momento avere la possibilità di transitare ad altro Ministero: accettando questi principî dovremmo inserire in tutto l'ordinamento del pubblico impiego norme analoghe per tutte le altre amministrazioni.

In sostanza il servizio dei danni di guerra se, dal punto di vista organizzativo è stato affidato alle Intendenze di finanza, è pur sempre un servizio del Tesoro e il personale addetto è pur sempre personale del Ministero

del tesoro. Per quale ragione dobbiamo lasciar transitare questo personale nell'Amministrazione delle Finanze e anzi agevolarlo? Metteremmo poi il Ministero del tesoro nella necessità di trasferire ai suddetti uffici altro personale per provvederse per quanto di sua competenza? Ecco la ragione della mia proposta di soppressione.

BERRY, *Relatore*. Il Relatore è dello stesso parere.

NANNUZZI. I due motivi, secondo me, a sostegno della tesi favorevole al mantenimento dell'articolo, sono:

1°) gli uffici danni di guerra, salvo talune province, tendono ad esaurire il loro, lavoro; anche perché si presume che ad un certo momento i danni di guerra dovranno essere tutti liquidati;

2°) quì si tratta di personale dei ruoli aggiunti del Ministero del tesoro. Se accettiamo la soppressione dell'articolo è evidente che ci impegniamo nei riguardi dell'organico del Ministero del tesoro, ad ampliarli per un numero pari agli impiegati dei ruoli aggiunti che prestano servizio presso gli uffici danni di guerra, perché se gli impiegati dei ruoli aggiunti degli uffici danni di guerra saranno collocati nei ruoli organici degli uffici del Ministero del tesoro, detti ruoli dovranno essere ampliati nella misura necessaria.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso dire che questo problema della sistemazione del personale addetto ai danni di guerra è un problema che ha formato oggetto d'esame anche in sede di elaborazione del disegno di legge relativo agli organici del Ministero del tesoro.

Qui, evidentemente la situazione è un po' particolare nel senso che il servizio danni di guerra come tale è un servizio tipico del Ministero del tesoro. Infatti, vi è presso il Ministero del tesoro una direzione generale danni di guerra.

Questo servizio, però, è stato sempre disimpegnato dalle Intendenze di finanza con personale del Ministero del tesoro e così si è venuta a creare una situazione un po' particolare

Ora, il problema secondo me è anche questo: indubbiamente la situazione dei servizi dei danni di guerra deve andare e andrà liquidandosi, come è auspicabile. Con questo articolo si vorrebbe dare una regolamentazione a questo personale cercando di trovargli una situazione che sia più logica di quella in cui si trova attualmente. Ciò non toglie però che può darsi benissimo che questo personale voglia rimanare nel suo alveo naturale, che è quello del Ministero del tesoro.

NANNUZZI. È facoltativo il passaggio all'Amministrazione delle finanze, secondo il testo del Comitato ristretto.

NATALI, *Sottesegretario di Stato per il tesoro*. Ma se non intende fare domanda, non sappiamo come inquadrare questo personale. Quì sarebbe il caso di provocare la discussione congiunta dei tre provvedimenti.

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze*. Vorrei dire all'onorevole Zugno che il testo dell'articolo 16 del disegno di legge nella realtà ha uno scopo determinato. Ci sono dei funzionari che dipendono dal Ministero del tesoro ma oggi lavorano presso le Intendenze di finanza, dalle quali sono regolarmente pagati. Essi possono avere particolare interesse a passare nel ruolo delle Intendenze perché così non sarebbero più soggetti a spostamenti. E credo sia utile assecondarli, come d'altra parte credo sia prematuro stabilire che tutti gli impiegati che prestano servizio alle dipendenze della Direzione dei danni di guerra dovranno essere riassorbiti dal Ministero del tesoro.

Dato che c'è la possibilità, in vista anche del lavoro svolto, di permettere un assestamento anche secondo il desiderio degli interessati, i quali dovrebbero pur sempre produre domanda in tal senso, non vedo perché si debba impedire di dare a questi funzionari la possibilità di un trasferimento ad altra Amministrazione che in una situazione così difficile come è quella dei funzionari attuali dei Ministeri finanziari, sarebbe particolarmente augurabile.

PRESIDENTE. Mantiene l'emendamento soppressivo, l'onorevole Zugno?

ZUGNO. Insisto sul mio emendamento, anche per il fatto che il servizio dei danni di guerra è istituzionalmente del Ministero del tesoro. Se il mio emendamento non verrà approvato occorrerà aumentare l'organico per il personale transitante nell'Intendenza di finanza con gravi conseguenze: gli impiegati che passeranno alle Intendenze di finanza dovranno essere sostituiti con altro personale del Ministero del tesoro, il che significa aumentare l'organico di detto Ministero in maniera che non può essere chiaramente prevedibile e una parte del personale rimarrà in una situazione di incertezza tra Ministero del tesoro e Intendenza di finanza.

TURNATURI. Occorre rifarsi alle origini, cioè a quando i due Ministeri del tesoro e delle finanze costituivano un unico Ministero. Il presente articolo riguarda appunto la siste-

mazione di quei dipendenti che si alternavano nello svolgere funzioni di competenza ora di un Ministero ora dell'altro. Non mi sembra però che la preoccupazione dell'onorevole Zugno abbia un giustificato fondamento, in quanto non appena questi funzionari passeranno al Ministero delle finanze cesseranno automaticamente di appartenere a quello del tesoro. Si tratta, eventualmente, di un problema di posti di organico.

Per quanto riguarda il diritto di scelta da attribuire a questi dipendenti, ritengo che l'Amministrazione dello Stato non debba loro negarlo. Infine, si tratta di una facoltà, non di una norma tassativa.

Per queste ragioni, sono favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole Zugno.

BERRY, *Relatore*. Sono anch'io favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16.

(*Non è approvato*).

Data l'ora tarda, sarebbe opportuno rinviare l'esame degli altri articoli alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del presente disegno di legge è rinviata a mercoledì 11.

(*Così rimane stabilito*).

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero rivolgere una preghiera alla I Commissione. Si è rilevato come vi sia la esigenza di discutere, se non contemporaneamente almeno con una certa connessione, anche i provvedimenti relativi agli organici dell'Amministrazione centrale e degli Uffici provinciali del Tesoro. Per quanto riguarda gli organici dell'Amministrazione centrale, vi è il parere contrario della Commissione Bilancio in relazione alla copertura. Vorrei a questo proposito pregare la I Commissione di prendere atto che questo parere non ha una sua ragione, allo stato attuale delle cose, in quanto l'accantonamento per la somma necessaria alla copertura del provvedimento è previsto nel fondo globale 1962-63. Mi risulta inoltre che la VI Commissione abbia acceduto alla richiesta della I Commissione circa la competenza primaria. Prego il Presidente di questa Commissione di voler porre all'ordine del giorno di mercoledì 11 anche il provvedimento relativo agli Uffici provinciali del Tesoro.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Sottosegretario Natali che provvederò a richiedere alla Commissione Bilancio la emissione di un nuovo parere, che ci dia la possibilità di discutere il disegno di legge n. 3175.

La seduta termina alle 13,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI